

FARMAMA7

NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

Un intestino irritabile è un intestino in difficoltà



Colilen IBS

Per un trattamento efficace della sindrome dell'intestino irritabile (IBS) consiglia la protezione. Con Actimucin®, complesso molecolare naturale che cura.



senza
glutine
gluten
free



DISPOSITIVO MEDICO
Classe IIb

Un marketing mix unico per un supporto continuo al sell out per tutto il 2020

- **GRANDE CAMPAGNA TV E WEB A PARTIRE DA FEBBRAIO CON SANREMO 2020**
- Informazione Medica
- Attività di campionamento e formazione professionale per il punto vendita

L'IBS (SINDROME DELL'INTESTINO IRRITABILE) È UN DISTURBO CRONICO CARATTERIZZATO DA FASTIDI, DOLORE ADDOMINALE, SENSAZIONE DI GONFIORE E IRREGOLARITÀ INTESTINALE (STIPSI/DIARREA) ANCHE RICORRENTI, CHE INTERESSA NON SOLO IL COLON MA TUTTO L'INTESTINO

Colilen^{IBS}


Colilen IBS agisce grazie ad **Actimucin®**, un complesso molecolare naturale di resine, polisaccaridi e polifenoli, che interagisce con la superficie della mucosa intestinale formando un film protettivo a doppia azione:

1 AZIONE BARRIERA

Protegge la mucosa dal contatto con gli agenti irritanti (limitando lo stimolo infiammatorio) grazie alle proprietà filmogene delle frazioni polisaccaridica e resinosa

2 AZIONE ANTIOSSIDANTE

Contrasta il danno ossidativo indotto dai radicali liberi sulla mucosa, grazie alla frazione polifenolica



Actimucin®
Complesso molecolare di
resine, polisaccaridi
e polifenoli

BREVETTATO

LEGENDA



Cellule epiteliali
della mucosa
intestinale



Virus
e batteri



Radicali liberi



Parassiti



Tossine

Grazie alla doppia azione barriera e antiossidante, il trattamento con Colilen IBS per 2/6 settimane permette di normalizzare la permeabilità intestinale e di ridurre progressivamente dolore, gonfiore e irregolarità intestinale.

FARMAMA7

NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

INTERVISTA AL MINISTRO “UN NUOVO MODELLO DI FARMACIA”

Parola di Ministro: “I farmacisti con la loro presenza capillare in 19.000 esercizi presenti su tutto il territorio nazionale, sono uno dei tasselli su cui sicuramente investire per il cambiamento di cui abbiamo bisogno: più territorio e più vicinanza ai pazienti, ovunque essi siano residenti. Con questi obiettivi troveranno nella mia azione politica un alleato convinto”. Così il ministro Roberto Speranza apre l'intervista che ci ha concesso (a pag. 3).



Roberto Speranza

SPECIALE FISCO
LE CIRCOLARI
CON TUTTE
LE NOVITÀ
E LE SCADENZE
- pag 10

INCONTRO A MILANO
PER IL NUOVO
“FARMA 7”
A COLORI
E DIGITALE
- pag 7

POSTER DA ESPORRE
CORONAVIRUS
LE INFORMAZIONI
E I CONSIGLI
PER LA PREVENZIONE



IPSEN CONSUMER HEALTHCARE comunica ai sigg. Farmacisti il lancio di

NOVITÀ

diosmectal[®] PROTECT*

Il prodotto sarà supportato dall'informazione scientifica presso la classe medica



- **ALTO DOSAGGIO:** OGNI BUSTINA CONTIENE
10 MILIARDI DI L. RHAMNOSUS GG
4 MILIARDI DI S. BOULARDII
- PER **ADULTI E BAMBINI** SOPRA I 3 ANNI

*La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla normale funzione del sistema immunitario.

S. boulardii

Lievito

L. rhamnosus GG

Batterio probiotico



Integratore alimentare con
zucchero ed edulcorante

- Polvere **orosolubile**
- Aroma **tropicale**
- **1 bustina / giorno**

**Il prodotto è disponibile
presso tutti i grossisti**

Prezzo al
pubblico
suggerito

14.90€
8 bustine



3 665585 000042

Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.



La voce del Ministro

Un preciso invito a una fruttuosa alleanza

“Un nuovo modello di farmacia”

Parte con il piede giusto il nuovo ministro della Salute, Roberto Speranza, e ce lo esprime a chiare lettere nell'intervista che ci ha concesso. Certo ci scuserà se da parte nostra dimostriamo un po' di cautela, perché la politica non è stata tenera con la farmacia in questi ultimi anni. I provvedimenti che l'hanno coinvolta, infatti, sono stati tutti di segno negativo ed è allora comprensibile una certa ritrosia nell'esprimere giudizi positivi. Ma le recenti decisioni del Governo Conte 2 e del suo ministro della Salute lasciano ben sperare. La Legge di Bilancio 2020, infatti, testimonia la volontà di sostenere il Ssn -un obiettivo che ci accomuna- e, in particolare, l'aver implementato in tutte le Regioni la sperimentazione della “Farmacia dei servizi” con un sostanzioso stanziamento segna un'inversione di tendenza. Così come il ruolo riservato alla farmacia nel “Patto della Salute” voluto da Roberto Speranza rappresenta un ulteriore segnale che il vento sta cambiando. Accogliamo, quindi, con favore le parole del Ministro.

Già al suo primo incontro con i farmacisti, Roberto Speranza si era dichiarato convinto di trovare in loro “un prezioso alleato”. Gli chiediamo, come prima domanda, se anche lui lo sarà per i farmacisti. **“I farmacisti”** risponde **“con la loro presenza capillare di 19.000 esercizi presenti su tutto il territorio nazionale, sono uno dei tasselli su cui sicuramente investire per il cambiamento di cui abbiamo bisogno: più territorio e più vicinanza ai pazienti, ovunque essi siano residenti. Con questi obiettivi troveranno nella mia azione politica un alleato convinto”**.

Gli chiediamo allora cosa ne pensa della nuova Convenzione e se favorirà lo sviluppo concreto della “Farmacia dei servizi”. Ci risponde che lo stanziamento di 50 e più milioni di euro ne è una riprova. **“Ma -precisa- dobbiamo andare oltre la logica che vede la farmacia soltanto come rivenditore di farmaci e, invece, marciare spediti verso il modello avviato: esami di base disponibili presso gli esercizi, prenotazione degli esami e delle visite specialistiche, accesso ai farmaci e verifica**

dell'aderenza ai percorsi terapeutici. Sempre più, dunque, un partner di servizi per tutto il sistema sanitario”.

E allora non ritiene -gli chiediamo- che la Legge 405/2001 sia da superare, anche perché taglia fuori i farmacisti dall'innovazione? **“Credo che con l'estensione della farmacia dei servizi -risponde- si possa andare verso un assetto più equilibrato anche sul tema della distribuzione diretta dei farmaci, sempre tenendo ben presente, comunque, che abbiamo risorse limitate e che il governo della spesa farmaceutica è un tassello fondamentale. Ma sono convinto”** aggiunge **“che in una riforma complessiva del sistema di spesa, che deve superare la logica dei silos e dei tetti di spesa, anche la Legge 405/2001 possa essere riequilibrata”**.

Il discorso allora va anche alla Legge 124/2017 sull'arrivo dei capitali in farmacia (**“Credo vada ripensata anche alla luce di ciò che sta avvenendo”**), e al problema della sostenibilità di tante piccole farmacie (**“In molte aree rurali c'è una funzione sociale che va salvaguardata”**), ma è sulla sostenibilità del Ssn e sulla nuova governance del servizio farmaceutico che il Ministro si sofferma. Innanzitutto ricordando che il presidente del Consiglio Conte **“ha affermato che punteremo fortemente sull'aumento delle risorse per il Ssn. Ben 10 miliardi in più da qui alla fine della legislatura. Si tratterebbe di una svolta storica, ma questo ancora non basta”**.

Non sono sufficienti, avverte il ministro Speranza, più finanziamenti. E conclude l'intervista affermando: **“Dobbiamo cambiare dal profondo la logica di spesa. In questi anni abbiamo visto che tutti i limiti ai singoli settori non hanno funzionato e, anzi, hanno creato contenziosi e deficit per tutti. Questo ci fa pensare che dovremo superare la logica dei tetti di spesa per la farmaceutica e il sistema del pay-back, che si sono rivelati non utili al contenimento dei disavanzi. In questo sarà certamente utile il ruolo dell'“health technology assessment”, per governare le nostre decisioni”**.





Politica & Sanità

Le Commissioni II Giustizia e XII Affari sociali hanno incontrato la Federfarma nell'ambito dell'esame del Ddl governativo in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie. La Federfarma, nel rappresentare i dati sulle rapine subite dalle farmacie, si è dichiarata favorevole a un inasprimento delle pene e ha chiesto una maggiore severità per i reati reiterati

Ufficio
Rapporti Istituzionali

Resoconto dei lavori parlamentari su tematiche sanitarie

DDL SICUREZZA DEGLI OPERATORI SANITARI AUDIZIONE DI FEDERFARMA

Federfarma è stata ascoltata dalle Commissioni II Giustizia e XII Affari sociali nell'ambito dell'esame del Ddl del Governo recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, cui sono state abbinate altre proposte di legge sulla stessa materia. Federfarma, in particolare, ha sottolineato come i farmacisti in farmacia possano subire violenze o minacce a causa di reati del tutto peculiari per il settore, che non si riscontrano così frequentemente in altre realtà sanitarie. Infatti, il rischio da parte dei farmacisti di subire violenze o minacce deriva essenzialmente dalle numerose rapine che si consumano all'interno delle farmacie italiane.

Una rapina certamente provoca un forte shock emotivo, il quale è fonte di traumi psicologici e di stress a causa delle minacce dei malviventi mediante anche armi da fuoco e da taglio e, in alcuni casi, anche a causa di violenza fisica nei confronti di farmacisti. Sebbene le rapine in Italia negli ultimi anni siano in costante calo, il settore delle farmacie rimane a fortissimo rischio rapina, come si evince dal Rapporto sulla criminalità predatoria 2019, redatto dall'osservatorio intersettoriale istituito presso Ossif (Abi).

In particolare, nel 2018, in farmacia è stato denunciato un numero di rapine maggiore rispetto a quelle denunciate all'interno di tabac-

cherie, banche, uffici postali e distributori di carburanti. Dal confronto dei dati delle diverse categorie si conferma anche per il 2018 la prevalenza delle rapine negli esercizi commerciali con circa 4.200 casi. Seguono poi le rapine in farmacia (588 casi), in tabaccheria (306), negli uffici postali (272), in banca (264) ai distributori di carburante (252).

Alla luce di quanto esposto, Federfarma ha espresso il proprio apprezzamento riguardo all'approvazione di un disegno di legge che consente di monitorare le violenze e le minacce subite dagli esercenti le professioni sanitarie e alla volontà di introdurre una aggravante consistente nell'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Federfarma, anche a seguito di un protocollo con il ministero dell'Interno sta contribuendo a promuovere l'installazione di telecamere di videosorveglianza in farmacia ai fini di sicurezza. Inoltre, le farmacie, attraverso le telecamere poste all'esterno della farmacia, contribuiscono alla sicurezza pubblica mettendo le immagini a disposizione della polizia giudiziaria. L'installazione di tali impianti, tuttavia, ha un costo consistente, che potrebbe essere abbattuto grazie a misure economiche come il credito d'imposta. Infine, Federfarma, vista la serialità degli eventi, ha suggerito ai parlamentari

In farmacia
più rapine (588)
rispetto a
tabaccherie (306),
uffici postali (272),
banche (264)
e benzinai (252)

di introdurre una maggiore severità per punire anche la reiterazione dei reati contro gli esercenti le professioni sanitarie.

Interrogazione Contribuzione obbligatoria all'Enpaf

In un'interrogazione rivolta al ministro dell'Economia e delle Finanze, la deputata del Pd **Chiara Gribaudo**, componente della Segreteria nazionale del partito con delega a Lavoro e professioni, evidenzia che i farmacisti italiani iscritti all'Enpaf a ottobre 2019 risultavano essere 99.883. Di questi, circa i due terzi risultano essere dipendenti, un terzo invece è lavoratore autonomo. La paga base oraria lorda di un dipendente di farmacia privata è pari a poco più di 10 euro (10,40 euro). Il contratto nazionale della categoria è scaduto a gennaio 2013 e il mancato rinnovo ha inciso fortemente sul reddito dei farmacisti dipendenti, nonché dei farmacisti liberi professionisti a basso reddito.

Tale situazione -denuncia **Gribaudo**- è resa ancor più difficile dall'obbligo di versare all'Enpaf una quota fissa annua di 4.500 euro, che colpisce soprattutto i farmacisti precari e disoccupati. Dopo cinque anni di disoccupazione la quota passa a 2.300 euro all'anno. Tale problematica

viene identificata come «contribuzione silente», in quanto non cumulabile e non totalizzabile da parte dei farmacisti, che, a partire dal 2003, non possono nemmeno più chiedere la restituzione dei contributi versati dopo quella data. Tuttavia, la contribuzione rimane obbligatoria per rimanere iscritti all'albo, essere assunti nelle farmacie private o effettuare un concorso pubblico come farmacista.

Per essere titolati a ricevere la pensione -prosegue la deputata del Partito Democratico- bisogna pagare minimo 30 anni di contributi avendo almeno 20 anni attività; la pensione poi sarà del 15% del totale dei contributi versati e tutto ciò non prima dei 68 anni di età; queste rigidità e l'alta quota dovuta dai farmacisti all'Enpaf hanno portato alla cancellazione dall'Albo, solo nel 2018, di 2.467 farmacisti entro i 60 anni di età, rappresentando un grave allontanamento da una professione a elevata specializzazione e di grande valore per il sistema sanitario nazionale.

Alla luce di tale situazione, **Gribaudo** chiede al Governo quali iniziative di competenza intenda assumere, anche normative, per tutelare il reddito dei farmacisti italiani e la loro contribuzione, anche prevedendo una revisione delle somme dovute all'Enpaf e dell'obbligatorietà di tali versamenti per i lavoratori farmacisti dipendenti. (PB)



Exeltis è lieta di informare i Sigg. Farmacisti che è disponibile

Endovelle

Dienogest 2 milligrammi



Confezione da 28 compresse € 23,90

Classe C(nn)*

RNR – medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta



Confezione da 3x28 compresse € 34,90

Classe C(nn)*

RNR – medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

* Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)



PROTOCOLLO D'INTESA “CUORE DA CARABINIERE”

È stato firmato a Roma, nella sede del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, il protocollo d'Intesa “Cuore da Carabiniere”, con cui Fofi, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite e Utifar si impegnano a collaborare a un programma di prevenzione del rischio cardiovascolare, insieme con l'Iss, la Società italiana di cardiologia e il Dipartimento di Biomedicina dell'Università “Tor Vergata” di Roma.

“Con questa iniziativa -dice Marco Cosso, presidente di Federfarma- le farmacie confermano il ruolo chiave svolto nell'ambito dell'educazione sanitaria e della prevenzione sul territorio. Attività che sono scritte nel Dna della farmacia e rappresentano la base della sua evoluzione”.

Ora, pertanto, i carabinieri in servizio potranno accedere alla farmacia più vicina per sottoporsi gratuitamente ai controlli cardiovascolari di prima istanza e ai questionari di valutazione del rischio, oltre a ottenere informazioni di educazione sanitaria per un corretto stile di vita.

“Sottoporsi agli screening -precisa Cosso- è importante per preservare la salute e poterlo fare in farmacia aiuta ad ampliare la diffusione dei controlli, in virtù del fatto che questi presidi sanitari sono presenti ovunque, anche nei centri più piccoli e isolati. Siamo orgogliosi di offrire un servizio utile all'Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnata nel garantire ai cittadini sicurezza e -grazie ai Nas- salute”.

“Sottoporsi agli screening -precisa Cosso- è importante per preservare la salute e poterlo fare in farmacia aiuta ad ampliare la diffusione dei controlli, in virtù del fatto che questi presidi sanitari sono presenti ovunque, anche nei centri più piccoli e isolati. Siamo orgogliosi di offrire un servizio utile all'Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnata nel garantire ai cittadini sicurezza e -grazie ai Nas- salute”.

Federfarma al seminario di “Consumers' Forum”

Consumers' Forum, che riunisce le maggiori associazioni dei consumatori e alcune tra le principali imprese e associazioni di categoria, ha organizzato a Roma un seminario dedicato al tema “5G, tecnologia, diritto e salute”, durante il quale accademici, esperti di tecnologia e di salute si sono confrontati sui possibili sviluppi dell'intelligenza artificiale e sull'evoluzione dei processi di digitalizzazione.

Si tratta di una “rivoluzione epocale”, ha detto il presidente di Consumers' Forum, Sergio Veroli, “che va presidiata in termini di tutela del consumatore, poiché lascia aperti interrogativi sulla sicurezza, sulla salute, sulla privacy dei cittadini”. Necessaria, quindi, una corretta informazione ai cittadini, per costruire “strategie di utilizzo della tecnologia 5G, che contribuiscano a sviluppare il mercato in modo positivo e giusto”.

All'incontro ha partecipato, per Federfarma, oltre al vicedirettore Paolo Betto anche il presidente di Promofarma, Nicola Stabile, che ha fatto un intervento sulle attività, “dai risultati molto incoraggianti”, di oltre 4.000 farmacie italiane nel campo della telemedicina. “Tantissimi cittadini -ha detto- si sono già rivolti alle farmacie per poter effettuare elettrocardiogrammi, holter cardiaci e pressori, ottenendo queste prestazioni senza fare file, senza dover prenotare con mesi di anticipo, comodamente nella farmacia sotto casa. Il 5G permetterà di potenziare ulteriormente questo servizio, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e alzando ulteriormente il livello di tutela della salute”.

“Povertà sanitaria minorile”: un convegno

Si è tenuto a Roma, il 24 gennaio, presso il ministero della Salute, il convegno “Povertà sanitaria minorile, chi se ne cura?”, organizzato dalla Fondazione Francesca Rava NphH Italia onlus, in collaborazione con l'Istituto di ricerca sociale (Irs) e con il patrocinio del ministero della Salute, di Federfarma e Fofi.

L'incontro intendeva fornire spunti di riflessione sul tema della povertà sanitaria e farmaceutica, partendo dai risultati della ricerca realizzata nell'ambito dell'iniziativa “In farmacia per i bambini”, che dal 2013 aiuta i minori bisognosi con la raccolta e distribuzione di farmaci pediatrici e prodotti baby care.

Oltre alla presentazione dei principali risultati della ricerca si è svolta una tavola rotonda con la partecipazione dei principali attori del settore, come il presidente di Sunifar, Silvia Paggiacci, e gli esperti in problematiche minorili oltre che responsabili di case famiglia, di comunità d'accoglienza e di assistenza sociale.



A MILANO LA FESTA PER IL NUOVO “FARMA 7”

Hanno proprio partecipato in tanti alla festosa serata che si è tenuta a Milano per la presentazione del nuovo “Farma 7” che, giunto al suo 34° anno di vita, cambia veste, diventa a colori e approda online in forma digitale (www.farma7.it). Nella bella sede dei Dazi dell'Arco della Pace si sono, infatti, incontrati i vertici di Federfarma e Fofi, molti presidenti delle Unioni e Associazioni provinciali, i responsabili delle industrie del mondo della farmacia e i numerosi amici del giornale e della farmacia.

Il nuovo “Farma 7” è stato illustrato con l'ausilio di video da Matteo Verlatto, che ha anche descritto attività e progetti della casa editrice. Sono poi intervenuti il direttore Lorenzo Verlatto, il vicepresidente di Federfarma Vittorio Contarina, il presidente Marco Cossolo e il presidente della Fofi Andrea Mandelli. Tutti hanno ricordato con affetto la lunga e vivace storia del giornale, che dal 1986 è testimone attento degli sviluppi, delle sfide e dei successi della farmacia. Così come peraltro ha illustrato una mostra, che ha riassunto con immagini e testi l'ultratrentennale cammino di “Farma 7”, dalle origini ai giorni nostri: una voce da sempre autorevole e affidabile per il mondo della farmacia, che oggi attua la sua “rivoluzione nella continuità”.





News & Media

Il virus che viene dalla Cina domina la scena della nostra informazione: in primo piano i pareri degli esperti sulle effettive possibilità di diffusione in Europa e nel resto del mondo, la descrizione dei sintomi, i consigli igienici da seguire, le misure di precauzione adottate dall'Italia

Ufficio
Stampa

Notizie di farmacia e sanità sui giornali e sul web

EMERGENZA CORONAVIRUS: RISCHI, DUBBI E PREOCCUPAZIONI

La diffusione del nuovo coronavirus, scoppiata nella città cinese Wuhan, è molto rapida e appare ormai chiaro che ci vorrà del tempo per debellarlo. Sono le stesse autorità cinesi ad aver ammesso che il Paese è ora nella "fase più critica" di prevenzione e controllo. Al momento il rischio di arrivo in Europa resta "moderato", ma è alta la probabilità di contagio nei Paesi asiatici. Sono le conclusioni del parere aggiornato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sulla polmonite virale simile alla Sars (*Il Sole 24 Ore*, 23.1.20).

Febbre, tosse, difficoltà respiratorie e, nei casi gravi, polmonite e bronchite. Questi i sintomi del coronavirus cinese, che viene trattato come un'influenza. Per curarlo non ci sono antivirali specifici o vaccini: il rimedio più efficace è lavarsi le mani per almeno venti secondi con l'uso del normale sapone. L'ipotesi di aver contratto questa malattia va presa in considerazione solo se sono stati effettuati viaggi nelle zone della Cina colpite dall'epidemia o se ci sono stati contatti con persone già infettate provenienti dalle stesse zone. L'Italia ha già avviato un canale di sicurezza all'aeroporto di Fiumicino dove vengono controllati con scanner di rilevamento della febbre i passeggeri in arrivo dalle città interessate dai focolai epidemici (*Corriere della Sera*, 24.1.20).

A meno di vent'anni dall'epidemia di Sars, con la polmonite virale di Wuhan si ripropone uno scenario analogo: la reticenza delle autorità sanitarie locali cinesi nel denunciare i primi casi e nell'aggiornare il numero delle nuove infezioni; la lentezza con cui gli esperti possono procedere alla diagnosi clinica dovendo aspettare, per i casi sospetti, un secondo risultato positivo dal Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie; il ritardo con cui si è provveduto a chiuder

re i luoghi a rischio, in particolare il mercato di Wuhan. "Le dimensioni planetarie assunte a suo tempo dalla Sars e ora la rapidità con cui la polmonite di Wuhan sta diventando un'emergenza nel mondo globalizzato rappresentano due dure lezioni di cui occorrerà fare tesoro" commenta Eugenia Tognotti (*La Stampa*, 22.1.20).

Sopravvivenza ai tumori Buoni i dati italiani

Secondo il rapporto Ocse "State of Health in the Eu: Italy. Country Health Profile 2019", nel nostro Paese i tassi di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di malattie oncologiche sono più elevati rispetto alla media europea. Prendendo in esame il numero delle persone che hanno ricevuto una diagnosi tra il 2010 e il 2014, l'analisi ha rilevato che per il tumore alla prostata in Italia la sopravvivenza è del 90% contro una media dell'87% nel resto d'Europa. Per il cancro ai polmoni è del 16%, rispetto al 15% europeo; per le neoplasie al seno è dell'86% in Italia contro l'83% in Europa. Per il tumore al colon ci si attesta al 64%, rispetto al 60%. "Nonostante i livelli di screening relativamente bassi, i tassi di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi di queste e altre malattie oncologiche -si legge nel report- sono leggermente più elevati in Italia rispetto ad altri Paesi dell'Ue, a dimostrazione del fatto che il sistema sanitario nazionale fornisce di norma cure efficaci e tempestive per i pazienti oncologici" (*Il Messaggero*, 18.1.20).

Varie

Carenza di medici. Contro il problema della carenza di medici negli ospedali arriva la possibilità di mantenere in servizio i medici del Ssn fino ai 70 anni di età, ma anche di impiegare in

corsia, con contratti a tempo determinato, i giovani medici che si stanno specializzando già dal terzo anno di corso. Si tratta di due misure d'emergenza, utilizzabili fino al 31 dicembre 2022, introdotte da una serie di emendamenti al Decreto legge Milleproroghe, che si trova attualmente in discussione alla Camera (*Il Sole 24 Ore*, 19.1.20).

Alcolici e minori. "Il corpo ha tre sistemi per difendersi dall'alcol: il vomito, il respiro che lo elimina al 10-15% attraverso i polmoni, il fegato che lo neutralizza all'80% con l'alcoldeidrogenasi -spiega il professor Luigi Rainero Fassati, pioniere della chirurgia epatica- Ma questo enzima nei ragazzi fino a 18-19 anni non c'è. Già 15 minuti dopo aver bevuto, tutto l'etanolo è in circolo nel sangue. Ecco spiegate le stragi sulle strade". Ogni anno, continua Fassati, "la tv fa 3.000 ore di pubblicità agli alcolici, ma non spiega che sono la prima causa di morte dai 16 ai 22 anni e la seconda dai 22 ai 30. Perché se io asporto mezzo fegato invaso da un tumore, dopo due mesi si rifà. Ora, una superbevuta uccide 2,5 milioni di cellule epatiche, che in 45 giorni si riformano. Ma se ti ubriachi ogni settimana, l'organo è spacciato" (*Corriere della Sera*, 20.1.20).

Cure e mondo reale. Gli studi di approvazione di un farmaco sono condotti seguendo criteri che escludono i pazienti più vulnerabili e com-

plessi, cioè i malati cronici. Tali pazienti devono assumere per tutta la vita più compresse al giorno di farmaci diversi, la cui efficacia a lungo termine viene estrapolata da studi che hanno, invece, una durata limitata. Le condizioni reali in cui vengono somministrate le terapie differiscono molto da quelle in cui avviene la sperimentazione. Occorre ridurre il gap esistente tra le misure scientifiche basate sui trial clinici e i benefici derivanti dalla pratica clinica sui pazienti: "Tenendo ferma l'evidenza scientifica -spiega Giovanni Corrao, professore di statistica medica dell'Università di Milano Bicocca- bisogna considerare il valore reale delle cure e, per farlo, non si può che osservare il mondo reale" (*La Stampa Inserto*, 21.1.20).

Chirurgia neonatale. "Quello della chirurgia sui neonati è uno dei settori più delicati della medicina moderna: si tratta di mettere sotto i ferri i pazienti più piccoli al mondo, per età e per dimensioni. E di farlo non per "togliere", come spesso capita nella chirurgia dell'adulto, ma per ricostruire organi o tessuti difettosi che dovranno poi durare per tutta una vita. È un campo in cui negli ultimi anni si sono susseguiti grandi novità e piccoli cambiamenti, in gran parte sconosciuti al di fuori della cerchia ristretta degli addetti ai lavori e dei genitori direttamente coinvolti" (*Focus*, 22.1.20).
(US.SM - 1656/39 - 29.1.20)

Gli articoli citati sono disponibili sul sito di Federfarma cliccando i link della circolare

COSMOFARMA[®]

EXHIBITION

LE NOVITÀ DI COSMOFARMA



Area dove si svolgeranno simposi formativi rivolti ai farmacisti promossi da opinion leader del settore, aziende espositrici e consulenti della formazione.

BOLOGNA
17-19 APRILE 2020

www.cosmofarma.com

Progetto e direzione

BOS
Bologna Fiere | Senaf

BOS Srl
Via Alfieri Maserati 16
40128 Bologna (Italy)
T. +39 051 325511
info@cosmofarma.com
www.cosmofarma.com

Con il patrocinio di



In collaborazione con



Il 17 aprile in contemporanea con



15-17 aprile 2020



Linea diretta con Federfarma

È stata pubblicata sulla G.U. la Legge 157/2019, di conversione del Decreto 124/2019, collegato fiscale alla manovra di bilancio 2020. Oltre a prevedere per i soggetti, come le farmacie, tenuti all'invio dei dati al Sistema Ts, dal 1° luglio 2020 l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, il provvedimento contiene disposizioni in materia di revisione delle norme sui reati penali tributari, di nuove misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Riassumiamo qui tutte le novità

Uffici
Federfarma

IL DL COLLEGATO AL DDL DI BILANCIO 2020 Disposizioni fiscali che riguardano la farmacia

Precedenti: circolari Federfarma prot. n. 17539/460 del 6/11/2019 e 20471/529 del 20/12/2019.

Sulla G.U. n. 301 del 24/12/2019, è stata pubblicata la Legge 157/2019, di conversione del DI 124/2019, collegato alla manovra di bilancio 2020 (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 17539/460 del 6/11/2019). Si segnalano, di seguito, le norme di interesse della categoria.

• **Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione (art. 1)** - Il debito tributario oggetto di accollo non può essere estinto mediante l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti erariali dell'accollante.

• **Cessazione della partita Iva e inibizione alla compensazione (art. 2)** - Ai titolari di partita Iva, destinatari di provvedimenti di cessazione della partita Iva viene negata, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione, la possibilità di utilizzare in compensazione, nell'ambito del modello F24, i crediti tributari e no. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto detto, il modello F24 viene scartato e i versamenti si considerano non eseguiti.

• **Contrasto alle indebite compensazioni (art. 3)** - Per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 è:

- necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge

- obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle

Entrate (Entratel, Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di partita Iva.

• **Estensione del ravvedimento operoso (art. 10-bis)** - Sono state estese a tutti i tributi, compresi quelli regionali e locali (quindi, anche a Imu e Tasl), alcune fattispecie di regolarizzazione delle violazioni tributarie, con applicazione di sanzioni ridotte, previste dalla disciplina del ravvedimento operoso, fino a oggi riservate ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane.

• **Utilizzo dei file delle fatture elettroniche (art. 14)** - Viene previsto che i file delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo

Le nuove
regole di carattere
fiscale, le misure,
le modifiche
e le scadenze

anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati sia ai fini fiscali sia per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, per garantire una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a orientare in maniera ottimale l'attività ispettiva di natura amministrativa dell'Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso a tale patrimonio dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche viene consentita anche all'Agenzia delle Entrate, oltretutto alla Guardia di Finanza.

• **Fattura elettronica e Sistema Tessera sanitaria (art. 15)** - Come già anticipato con la Circolare prot. n. 20471/529 del 20/12/2019, è stato confermato anche per il periodo d'imposta 2020, il divieto di emettere fatture elettroniche tramite lo Sdl per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema Ts ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata, tra i quali sono ricomprese anche le farmacie.

Inoltre, a decorrere dal prossimo 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Ts, dovranno assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini Iva mediante l'invio dei corrispettivi giornalieri *esclusivamente* al Sistema Ts. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (i Registratori telematici).

• **Semplificazioni fiscali (art. 16)** - Viene differita al 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020) la messa a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri Iva acquisti e vendite e delle comunicazioni periodiche Iva.

Inoltre, viene previsto che, a partire dalle operazioni Iva 2021 (e non più Iva 2020), l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (a partire dalla dichiarazione annuale Iva 2022).

• **Modello 730 e Certificazione Unica - Modifiche al calendario dell'assistenza fiscale (art. 16-bis)**

- È stata modificata la tempistica di presentazione della dichiarazione, ma con effetto dal 1° gennaio 2021; infatti, i soggetti interessati possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e

la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille:

- entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale

- entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un Caf dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo

Inoltre, passa dal 7 al 16 marzo il termine per il rilascio della Certificazione unica (Cu).

• **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)** - In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sdl, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta da versare, della sanzione ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.lgs. 471/1997, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo definitivo.

Inoltre, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

• **Utilizzo del contante (art. 18)** - Viene ridotta la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Nello specifico, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:

- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro

- a decorrere dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro

• **Premi della lotteria degli scontrini e premi speciali per il cashless (art. 19)** - A decorrere dal 1° luglio 2020, viene previsto che i premi della lotteria degli scontrini non concorrono alla formazione del reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo





Linea diretta con Federfarma

d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale.

Inoltre, per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, saranno istituiti dei premi speciali in denaro riservati tanto ai consumatori finali quanto agli operatori Iva che memorizzano e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi.

• **Lotteria degli scontrini (art. 20)** - È stata *differita dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020 l'entrata in vigore della lotteria degli scontrini*. Inoltre, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale *Lotteria* del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, mentre è stata soppressa la previsione della sanzione da 100 a 500 euro in caso di rifiuto.

• **Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22)** - Dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività d'impresa, arte e professioni spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.

È stata altresì soppressa la norma che, sempre dal prossimo 1° luglio, avrebbe introdotto un regime sanzionatorio nei confronti di esercenti e professionisti, per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito o di debito. Si rammenta che era prevista una quota fissa di 30 euro, maggiorata di un importo pari al 4% del valore dell'operazione per la quale non era stato accettato il pagamento elettronico.

• **Iva con aliquota agevolata per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile (art. 32-ter)** - A

12

partire dal 1° gennaio 2020 l'Iva passa dal 22% al 5% sui prodotti per la protezione

dell'igiene femminile, purché compostabili o lavabili, e sulle coppette mestruali.

• **Compensazione debiti fiscali-crediti verso la P.A. (art. 37)** - È stata riproposta ancora una volta la possibilità di compensare i debiti tributari -in questa circostanza, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019- con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A. e certificati attraverso l'apposita piattaforma elettronica predisposta dal Mef. La compensazione può aver luogo se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato. L'opportunità, originariamente disposta per il solo 2014 e successivamente prorogata di anno in anno, è sfruttabile anche negli anni 2019 e 2020.

• **Interessi sui debiti fiscali (art. 37)** - Sono stati ridotti gli interessi da versare in caso di pagamento rateale delle imposte dovute (Irpef, Ires, Irap o Iva eccetera) o di saldo di un debito con l'agente della riscossione.

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3% (prima tale misura oscillava tra lo 0,5 e il 4,5%). Spetterà a un decreto ministeriale fissare le misure differenziate in relazione agli interessi, a seconda delle diverse casistiche ipotizzabili in proposito.

• **Quota versamenti in acconto (art. 58)** - A decorrere dal 27 ottobre

2019 (data di entrata in vigore del Decreto 124/2019) i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap devono essere effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50% (e non più 40% e 60%),

tenendo conto di quanto già eventualmente

versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

Conseguentemente, per il 2019, gli acconti sono passati dal 100% al 90% con corrispondente riduzione del versamento del 30 novembre (secondo acconto) che è passato dal 60% al 50%.

• **Reati penal-tributari** - Infine, per completezza di informazione, si segnala che il provvedimento apporta modifiche al D.lgs. 74/2000 in materia di *reati penal-tributari*, peraltro attenuando l'originario impianto sanzionatorio previsto dal DL 124/2019, nonché al D.lgs. 231/2001 in materia di *responsabilità amministrativa* dell'ente in caso di commissione di reati tributari.

(UTPLC - 417/7 - 9.1.20)

Saranno istituiti
dei premi
per incentivare
l'uso
del pagamento
elettronico

UNA RISPOSTA FORTE

contro i fastidi alle vie urinarie

Cistiset Advance e Cistiset Forte sono integratori alimentari per un'azione combinata **contro i disturbi del tratto urinario**.

La loro efficacia è tutta naturale!



Prevenzione, protezione e mantenimento

Integratore alimentare in compresse con cranberry, nella formula brevettata Oximacro. Aiuta a prevenire i disturbi del tratto urinario.



Compresse Secabili



CRANBERRY OXIMACRO, D-MANNOSSIO E ONONIDE



Doppia efficacia per un'azione rapida

Integratore alimentare in stick liquidi pronti da bere. Aiuta a contrastare i fastidi alle vie urinarie in fase acuta.



Si assume senz'acqua



CRANBERRY OXIMACRO, D-MANNOSSIO, ONONIDE E UVA URSINA



Linea diretta con Federfarma

Legge 160/2019 di Bilancio 2020 Riepilogo delle norme fiscali

È stata pubblicata sulla G.U. la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), entrata in vigore il 1° gennaio scorso. Circa le modalità di pagamento consentite per la fruizione delle detrazioni di imposta da parte dei cittadini in dichiarazione dei redditi, è stata data comunicazione con separata

nota (cfr. Circolare prot. n. 585/11 del 13/1/2020, su questo numero di "Farma 7").

Sono state previste la riduzione delle imposte per i lavoratori dipendenti e l'attribuzione di premi in denaro per chi acquista beni e servizi avvalendosi di strumenti di pagamento tracciabili in luogo del contante.

Tra le misure adottate per le imprese si segnalano: l'estensione del "bonus ricerca e sviluppo" alle attività di transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (design e ideazione estetica); la conferma del "bonus formazione 4.0"; la sostituzione dell'iper e del superammortamento con un nuovo credito d'imposta a favore di chi investe in beni strumentali nuovi; il ripristino dell'Ace, con contestuale abrogazione della mini Ires; la proroga del credito d'imposta per chi acquista beni strumentali destinati a strutture produttive nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e di quello riservato a chi investe nelle regioni del Mezzogiorno.

Infine, si evidenziano le modifiche al regime forfetario per le partite Iva, l'introduzione della "plastic tax" per ridurre l'utilizzo dei manufatti in plastica monouso e della "sugar tax" per colpire il consumo delle bevande contenenti edulcoranti aggiuntivi, l'unificazione dell'Imu e della Tasi, la riproposizione della rivalutazione di terreni e partecipazioni e quella dell'estromissione agevolata di beni.

Precedenti: circolari Federfarma prot. n. 20645/537 del 24/12/2019 e n. 585/11 del 13/1/2020.

È entrata in vigore il 1° gennaio, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata sul S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019). Rammentando preliminarmente che Federfarma ha fornito un primo commento di talune disposizioni di interesse per le farmacie, a partire da quelle di maggiore impatto sulla loro attività, con la Circolare prot. n. 20645/537 del 24/12/2019, si riepilogano in estrema sintesi, di seguito, le principali disposizioni di natura fiscale contenute nel provvedimento in

oggetto, di specifico rilievo per la categoria.

Per completezza di informazione si segnala altresì che, con la Circolare prot. n. 585/11 del 13/1/2020 (pubblicata su questo stesso numero di "Farma 7"), alla quale, pertanto, si fa rinvio, sono state fornite specifiche e dettagliate informazioni riguardanti le modalità di pagamento consentite per la fruizione delle detrazioni di imposta da parte dei cittadini in dichiarazione dei redditi.

• **Art. 1, commi 2 e 3. Sterilizzazione clausole di salvaguardia Iva e accise** - Anche nel 2020 l'Iva non verrà aumentata: le clausole di salvaguardia previste dalla Legge di Bilancio 2019 sono state eliminate. Sono stati altresì rimodulati gli aumenti dell'Iva per gli anni successivi e la misura delle entrate attese dall'incremento delle accise sui carburanti.

• **Art. 1, commi 4 e 5. Deducibilità Imu degli immobili strumentali dall'Ires/Irpef** - È stata confermata, per il 2019, la deducibilità del 50% dell'Imu sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo (analoga previsione è stata adottata per l'Imi e l'Imis, le imposte municipali immobiliari delle province autonome di Bolzano e di Trento).

• **Art. 1, comma 6. Cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato** - È stata resa permanente, a regime, la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa.

• **Art. 1, commi 70 e 176.**

Abolizione dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica - Sono state abrogate le disposizioni previste dal "Decreto Crescita" (DI 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019), che hanno introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Ora esso si applica solo agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a euro 200.000.

• **Art. 1, comma 175. Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili** - Sono state prorogate per tutto l'anno 2020, nella stessa misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di ristrutturazione edilizia (50%), a interventi di riqualificazione energetica (65 e 50%) e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati (50%).

• **Art. 1, commi 184-197. Credito d'imposta**



per investimenti in beni strumentali (ex iper e superammortamento) - È stato introdotto, a valere dal 1° gennaio 2020, in sostituzione delle discipline del super e dell'iperammortamento operative nel 2019, un credito d'imposta (rispettivamente del 6% o del 40%), per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali (per i quali il credito d'imposta è pari al 15%), funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello "Industria 4.0". Tale credito d'imposta riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento.

• **Art. 1, commi 198-209. Credito d'imposta per la competitività delle imprese -** È stato introdotto, per il 2020, in sostituzione dell'attuale credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, un nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, in misura del 12% o del 6% in funzione della tipologia di spesa. Un decreto del Mise, da emanarsi entro il 1° marzo prossimo, definirà le modalità attuative della norma.

• **Art. 1, commi 210-217. Credito d'imposta formazione 4.0 -** È stato confermato anche per il 2020, con alcune modifiche, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste dal "Piano nazionale industria 4.0".

Le principali novità introdotte sono le seguenti: è stato rimodulato il limite massimo annuale del credito; la misura del bonus è stata incrementata al 60% se l'attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultrasvantaggiati; il credito non spetta alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive; è stato eliminato l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

• **Art. 1, comma 218. Credito d'imposta per investimenti nel Centro Italia -** È stato prorogato per tutto il 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016.

• **Art. 1, comma 287. Aiuto alla crescita economica (Ace) -** È stata ripristinata, con effetto dal periodo d'imposta 2019, la disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento figurativo, calcolato con l'aliquota dell'1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Sono state contestualmente abrogate le misure di riduzione dell'Ires, che erano state introdotte al posto dell'Ace.

• **Art. 1, comma 319. Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno -** È stato prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di

beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

• **Art. 1, comma 361. Incremento detrazione d'imposta per spese veterinarie -** È stato elevato

da euro 387,34 a 500, l'importo massimo detraibile -al netto della franchigia di euro 129,11- delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

• **Art. 1, comma 629. Detrazioni di imposta in base al reddito -** Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 120.000, la detrazione per gli oneri di cui all'articolo 15 del Tuir spetta in misura pari al rapporto tra euro 240.000, meno il reddito complessivo, e euro 120.000; pertanto, oltre gli euro 240.000 di reddito, il beneficio si azzerava completamente.

La nuova regola non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale e a tutte le spese sanitarie.

• **Art. 1, comma 690. Estromissione beni immobili imprese individuali -** La disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell'8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%).

• **Art. 1, commi 693-694. Rivalutazione di terreni e partecipazioni -** Sono rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020. È stata prevista un'unica aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva, pari all'11%.

• **Art. 1, commi 696-704. Rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni -** Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è



Linea diretta con Federfarma



Crediti d'imposta, detrazioni e rivalutazioni per favorire lo sviluppo dell'economia



Linea diretta con Federfarma

pari importo, se l'ammontare complessivamente dovuto non supera 3 milioni di euro, ovvero, in caso contrario, fino a sei rate.

• Art. 1, commi 738-783. Unificazione Imu-Tasi -

Dal 2020, viene eliminata la Tasi (tributo per i servizi indivisibili) e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l'Imu. L'aliquota di base è fissata allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

• Art. 1, commi 784-815.

Riscossione degli enti locali - Viene riformata profondamente la riscossione degli enti locali, con l'introduzione, tra l'altro, dell'istituto dell'accertamento esecutivo (analogamente a quanto previsto per le entrate erariali) e, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, di una specifica disciplina per rateizzare il pagamento delle somme dovute.

• Art. 1, commi 816-847. Canone unico enti locali

- Viene istituito, dal 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (al posto di Tosap, Cosap, Cimp e canone per l'occupazione delle strade). (UTP.LC - 627/15 - 13.1.20)

Imposte dirette e indirette Scadenze fiscali di inizio 2020

Dal 1° gennaio è entrato in vigore l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti gli esercenti attività di commercio al minuto, anche per quelli con volume di affari inferiore a euro 400.000. Limitatamente a tali soggetti è comunque operante una moratoria dalle sanzioni della durata di sei mesi, fino al 30 giugno 2020.

È stato confermato anche per tutto il 2020 il divieto di emettere fatture elettroniche tramite lo Sdl per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti

diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a tre rate annuali di

delle persone fisiche, da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema Ts, mentre dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Ts, dovranno assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini lva esclusivamente mediante l'invio, tramite il Registratore telematico (Rt), dei corrispettivi giornalieri al Sistema Ts.

Venerdì 31 gennaio 2020 scade il termine per il versamento delle tasse annuali sulle concessioni regionali per l'esercizio delle farmacie e quella sull'eventuale occupazione permanente o temporanea di spazi e aree pubbliche per l'anno 2020. Sempre il 31 gennaio scade il termine per provvedere al pagamento del canone speciale Rai per l'anno 2020, qualora dovuto. Entro il 31 gennaio 2020 le farmacie devono trasmettere telematicamente al Sistema Ts tutti i dati riferiti al 2019 riguardanti le spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche, al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

La scadenza per il pagamento dei diritti d'autore Siae per il 2020 è invece fissata al 29 febbraio 2020. Anche per il 2020 è possibile rinnovare la licenza relativa ai diritti

"connessi" Scf fruendo delle tariffe concordate in vigore per il triennio 2016-2018, ridotte del 15% rispetto a quelle ordinariamente dovute. Si ricorda che non è più dovuta l'imposta comunale sull'insegna delle farmacie fino al limite dimensionale di cinque metri quadrati di superficie.

Il testo completo della circolare è disponibile sul sito www.federfarma.it.

(UTP.LC - 728/16 - 15.1.20)



Irpef Nuove regole sulle detrazioni per oneri

L'art. 1, commi 679 e 680, stabilisce nuove regole, dal 1° gennaio 2020, per consentire ai cittadini di fruire delle detrazioni di imposta. Sarà infatti possibile fruire delle detrazioni di imposta solo se i relativi oneri saranno sostenuti mediante modalità di pagamento tracciabili, fatta eccezione per quanto riguarda l'acquisto di medicinali -ivi compresi i ticket- e di dispositivi medici, che potranno continuare a essere detratti anche se acquistati in contanti.

Precedenti: Circolare Federfarma prot. n. 20645/537 del 24/12/2019.

Federfarma richiama l'attenzione sulle previsioni contenute nell'articolo 1, commi 679 e 680, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata sul S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30

dicembre 2019). Si rammenta, peraltro, che tali disposizioni sono già state oggetto di primo commento con la *Circolare prot. n. 20645/537 del 24/12/2019*.

L'art. 1, comma 679, della richiamata legge, stabilisce, dal 1° gennaio 2020, la **regola** che i cittadini interessati a fruire, in sede di dichiarazione dei redditi, delle detrazioni dall'imposta, nella misura del 19%, previste dall'art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, provvedano al pagamento delle relative spese con modalità di pagamento tracciabili (bonifici bancari o postali, moneta elettronica eccetera).

Il successivo comma 680 stabilisce un'**eccezione** a tale previsione per quanto riguarda le spese per l'acquisto di **medicinali** e di **dispositivi medici**, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o accreditate Ssn. Tali spese, pertanto, ai fini della fruizione delle previste detrazioni d'imposta, potranno continuare a essere sostenute anche in contanti.

Pertanto, **i cittadini, ai fini della detraibilità in sede di dichiarazione dei redditi dei relativi oneri, potranno continuare a pagare in contanti in farmacia le spese sostenute per i ticket (TK), per i farmaci (FM) e per l'acquisto di dispositivi medici (AD). Sono attualmente in corso approfondimenti per quanto riguarda l'acquisto dei farmaci veterinari, per i quali, con una nota (allegata a questa circolare - cfr. www.federfarma.it), è stata chiesta un'interpretazione "estensiva" della disposizione derogatoria, ai ministeri competenti.**

Si segnala che, a seguito di una recente modifica al tracciato di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Ts ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, dallo scorso 1° gennaio 2020, è stato previsto il nuovo elemento che contiene l'indicazione dei valori:

- «SI»: utilizzo di modalità di pagamento tracciato
- «NO»: pagamento in contanti

Tutte le *altre spese per oneri* per i quali è consentita la detrazione dall'imposta nella misura del 19%, ai sensi del citato art. 15 del Tuir, dovranno essere sostenute dai cittadini interessati, appunto, a fruire delle detrazioni d'imposta, con le richiamate modalità di pagamento tracciabili, cioè versamenti bancari o postali o quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (Si tratta di: spese sanitarie, interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l'assistenza personale, spese per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale).

Sul documento commerciale rilasciato all'utente dovrà altresì risultare l'indicazione della tipologia di pagamento effettuato. Si rammenta, in proposito, che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 182017, del 28

ottobre 2016, modificato dal Provvedimento del 18 aprile 2019, è stata disciplinata la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Tali provvedimenti, nelle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, hanno delineato tra gli allegati anche il "Layout del documento commerciale", che riepiloga, tra le voci che il documento deve contenere, anche il tipo di pagamento adottato (contante, elettronico), il "non riscosso", e il "resto", per garantire la necessaria e inderogabile uniformità e per tracciare in modo conforme, trasparente e completo, il dettaglio dell'operazione di incasso.

Una eventuale mancata specificazione di tali informazioni non risulta direttamente sanzionabile, anche se, per limitare possibili contestazioni, si suggerisce di utilizzare sempre tale layout compilandone ogni voce. In proposito, si segnala, per completezza di informazione, che l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 338 del 12 agosto 2019, si è occupata delle informazioni che devono essere memorizzate e trasmesse telematicamente, soffermandosi sulla compilazione del campo "resto", giungendo alle predette conclusioni, che possono, per analogia, applicarsi anche all'indicazione del tipo di pagamento adottato, sia esso in contanti o in elettronico, e di eventuali corrispettivi non riscossi, che sono anch'esse "voci" non previste come obbligatorie dal Dm del 7 dicembre 2016, ma indicate solamente all'interno del richiamato layout.

Per agevolare i cittadini interessati nell'esecuzione dei pagamenti in farmacia, Federfarma mette a disposizione sul proprio sito, altresì, copia di una bozza di un cartello, da affiggere in farmacia, che riepiloga, sinteticamente, le modalità di pagamento consentite per continuare a fruire correttamente delle detrazioni di imposta.

(UTP.LC - 585/11 - 13.1.20)

Trasmissione dei corrispettivi Disposizioni per le distinte contabili

Precedenti: circolari Federfarma prot. n. 17524/426 del 6/11/2018, n. 21104/508 del 28/12/2018, n. 6073/155 del 4/4/2019, n. 8126/207 del 14/5/2019, n. 8600/231 del 21/5/2019, n. 9449/248 del 4/6/2019, n. 9681/256 del 7/6/2019, n. 9885/264 dell'11/6/2019, n. 10349/277 del 19/6/2019, n. 10667/283 del 25/6/2019, n. 10943/290 del 29/6/2019, n. 11333/298 del 5/7/2019, n. 12013/317 del 16/7/2019, n. 12192/323 del 19/7/2019, n. 12694/333 del 31/7/2019, n. 12955/340 del 5/8/2019, n. 17930/469 del 12/11/2019, n. 20471/529



**Linea diretta
con Federfarma**





Linea diretta con Federfarma

18 aprile 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”, disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate dedicato ai corrispettivi elettronici.

Tale provvedimento recepisce le proposte delle associazioni di categoria e risolve talune criticità segnalate dagli operatori.

In allegato al provvedimento è presente, tra gli altri, la versione 7.0 dei “Tipi Dati per i Corrispettivi”, utilizzabile per la trasmissione dei dati dei corrispettivi a partire **dal prossimo mese di marzo 2020**, in cui è espressamente previsto, al punto 4.1.13 a pagina 6, il campo **<NonRiscossoDCRaSSN>**, dove indicare l’*“Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nella Distinta Contabile Riepilogativa da trasmettere al SSN. L’importo deve essere al netto dell’Iva”*. Tale campo, pertanto, è stato appositamente introdotto, accogliendo il suggerimento formulato da Federfarma, per consentire alle farmacie, che si avvalgono dei Registratori Telematici (Rt) configurati per Sistema Ts, di indicare, in maniera specifica, le competenze Ssn delle distinte contabili presentate agli enti erogatori, come detto, al netto dell’Iva.

Per quanto non espressamente previsto nel documento, ma in analogia con altre fattispecie, pure disciplinate in tale sede, l’Agenzia ha confermato, per le vie brevi, anticipando successive formalizzazioni in fase di revisione del provvedimento o un’apposita Faq sul sito dell’Agenzia stessa, che *per le farmacie che si avvalgono della ventilazione dei corrispettivi, l’importo da indicare nel campo <NonRiscossoDCRaSSN> è al lordo dell’Iva.*

Il provvedimento, a pagina 3, precisa che *“al fine di consentire un congruo periodo di adeguamento dei registratori telematici, a partire dal 1° marzo 2020 è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall’allegato denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 6.0 - novembre 2017” o, in alternativa, secondo le specifiche previste dall’allegato denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - marzo 2020”*. A partire dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente nel rispetto del predetto allegato tecnico denominato *“TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - marzo 2020”*, anche al fine di consentire di adeguarsi all’entrata in vigore, dal prossimo 1°

18

luglio 2020, della Lotteria degli scontrini (art. 20, Legge 157/2019 - cfr. circolare Federfarma

prot. n. 417/7 del 9/1/2020).

A tal fine si renderà necessario un adeguamento del software dei Rt, realizzabile nel corso del primo semestre di quest’anno, e definitivamente operativo dal 1° luglio 2020.

Per completezza di informazione, si rammenta che Federfarma aveva più volte richiamato l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate sulla problematica in oggetto, evidenziando la criticità legata alla possibile duplicità degli importi trasmessi, derivante dalla procedura attualmente in essere per certificare i corrispettivi delle distinte contabili riepilogative, chiedendo reiteratamente -da ultimo con nota di sollecito prot. n. 16969 del 28 ottobre scorso (cfr. www.federfarma.it)- un intervento volto a confermare che le cessioni effettuate nei confronti delle Asl sottostanno al regime di sospensione di imposta e a individuare una modalità operativa che confermasse o superasse l’obbligo di emissione di tale documento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, in riscontro alle richieste della Federazione, l’Agenzia ha confermato il mantenimento della prassi precedentemente in uso, secondo quanto prescritto dalle circolari del Ministero delle Finanze nn. 60, 72 e 74, rispettivamente del 10 giugno, 30 giugno e 6 luglio 1983, continuando ad accompagnare la consegna alla Asl delle distinte contabili, da un documento commerciale, recante la battuta di *corrispettivo non riscosso per la causale di cui allo specifico punto 4.1.13 (<NonRiscossoDCRaSSN>).*

Va altresì segnalato che, sempre nella versione 7.0 dei “Tipi Dati per i Corrispettivi”, a pagina 3, è stato previsto il campo 4.1.2 **<Natura>**, in cui potranno essere indicate, con apposita codifica, riportata in calce al documento, anche le operazioni esenti dall’Iva (codice N4).

Si raccomanda, pertanto, di evidenziare tali circostanze al tecnico che provvederà all’installazione, ovvero all’adattamento del misuratore fiscale, il quale adeguerà nel senso indicato l’apparecchio, consentendo la memorizzazione e trasmissione dei dati in questione in maniera corretta. (UTPLC - 1506/32 - 27.1.20)

Medicinali stupefacenti Aggiornamento delle tabelle

Sono stati pubblicati sulla GU n. 10 del 14/1/2020 tre decreti ministeriali che aggiornano le tabelle delle sostanze stupefacenti. I tre decreti entreranno in vigore il 29/1/2020.

Sulla G.U. n. 10 del 14/1/2020 sono stati pubblicati tre decreti del Ministero della Salute del 23/12/2019 di aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al Dpr 309/90 (T.U. stupefacenti).

• **Dm 23 dicembre 2019** - *“Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 4F-furaniifentaniil e isobutirifentaniil. (20A00205)”*.

Il Dm inserisce nella tabella I le sostanze 4F-furaniifentaniil e

isobutirfentanil; non risultano medicinali in commercio.

• **Dm 23 dicembre 2019** - "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A della sostanza Tiletamina. (20A00206)".

Il Dm inserisce nella tabella I e nella tabella dei medicinali, sezione A, la sostanza Tiletamina; la sostanza è presente, in associazione con Zolazepam, nel medicinale veterinario Zoletil nelle seguenti confezioni:

- 10/10 mg/ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile Aic n. 101580013

- 50/50 mg/ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile Aic n. 101580025.

A proposito di tale medicinale, il Ministero della Salute, con nota del 17/1/2020 (cfr. www.federfarma.it), ha invitato, nelle more della variazione dell'Aic, ad applicare, dalla data di entrata in vigore del decreto (29/1/2020), le disposizioni in materia di prescrizione, detenzione, vendita e registrazione, previste dal T.U. stupefacenti.

• **Dm 23 dicembre 2019** - "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. (20A00207)".

Il Dm inserisce, rispettivamente, nelle tabelle I e IV nuove sostanze psicoattive, elencate nell'art. 1 del Dm stesso, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei casi di decesso e intossicazione sul territorio internazionale e dei rischi connessi alla loro diffusione sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa; non risultano medicinali in commercio.

• **I tre decreti** entreranno in vigore il **29 gennaio 2020**.

• **Le tabelle del Dpr 309/90 sono cinque:**

- le tabelle I, II, III e IV, nelle quali sono indicate le sostanze con forte potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza

- la tabella dei medicinali, suddivisa a sua volta in 5 sezioni (A,B,C,D,E), nella quale sono indicate le sostanze che hanno attività farmacologica, usate nelle terapie.

• **L'Allegato III-bis del Dpr 309/90** contiene i medicinali utilizzati nelle terapie del dolore, che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate, contrassegnati nelle tabelle da doppio asterisco.

(UL.AC - 979/21 - 20.1.20)

Circolare ministeriale su Tiletamina

Con la circolare Federfarma n. 21 del 20/1 è stato commentato l'inserimento, con Dm 23 dicembre 2019, della

sostanza Tiletamina nella tabella I e nella tabella dei medicinali, sez. A del T.U. stupefacenti (Dpr 309/90), per informare che il Ministero della Salute, con nota n. 1354 del 22/1/2020 (vedi www.federfarma.it), ha fornito le seguenti modalità operative.

In particolare, il Ministero, ricordando che il suddetto Dm entra in vigore il 29 gennaio 2020 e che la Tiletamina è contenuta nel medicinale veterinario Zoletil, evidenzia che è in corso l'aggiornamento delle etichette da parte del titolare dell'Aic.

Nel frattempo, sono comunque obbligatori, a decorrere dal 29 gennaio 2020, gli adempimenti in materia di vendita al dettaglio, detenzione, resi, smaltimento e tenuta dei registri, previsti per i medicinali stupefacenti inclusi nella tabella dei medicinali sezione A.

I medici veterinari, precisa il Ministero, si approvvigionano per scorta del medicinale con le modalità di cui all'art. 42 del Dpr 309/90 (richiesta in triplice copia) o prescrivono secondo le modalità di cui all'art. 43 del medesimo Dpr (ricetta ministeriale a ricalco).

Non è consentito l'utilizzo della ricetta veterinaria elettronica.

Per i medicinali presenti nelle farmacie, le confezioni del medicinale veterinario dovranno essere caricate nel registro di entrata e uscita, citando, come giustificativo di entrata, il Dm 23 dicembre 2019 e allegando il documento di acquisto.

Per quanto riguarda parafarmacie e corner, il Ministero, ricordando che a tali esercizi non è consentito detenere e vendere medicinali stupefacenti, precisa che a decorrere dal 29/1/2020, i suddetti esercizi commerciali non potranno detenere né vendere il medicinale veterinario Zoletil.

Infine, nell'eventualità che le incombenze legate alla detenzione delle scorte risultino di difficile applicazione per le caratteristiche gestionali della struttura, il Ministero ha precisato che:


"1. Entro il 28 gennaio 2020 è possibile effettuare richiesta di reso al fornitore autorizzato per i medicinali stupefacenti. Qualora il medicinale reso non pervenga al fornitore entro tale data per giustificati motivi logistici, fa fede la data di richiesta di reso, in via eccezionale e comunque entro e non oltre 30 giorni, allegata ai documenti di trasporto.

2. Entro il 28 gennaio 2020 i medicinali possono essere smaltiti come medicinali scaduti o non più utilizzabili. Dal 29 gennaio 2020 i medicinali



**Linea diretta
con Federfarma**





Linea diretta con Federfarma

devono essere smaltiti come medicinali stupefacenti, con l'invio di una Pec alla Asl territorialmente competente per la richiesta di constatazione per il successivo smaltimento degli stupefacenti. Per eventuali resi si suggerisce di contattare preventivamente il fornitore o il titolare dell'A.I.C.”.
(UL.AC - 1544/34 - 28.1.20)

Vending machine e trasmissione dati Contratto 2020 per l'App Cvm Promofarma

Da giovedì 23 gennaio è possibile sottoscrivere o rinnovare il contratto per l'anno 2020 dell'App Cvm prodotta da Promofarma per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi realizzati tramite distributori automatici. Di seguito vengono indicati i requisiti minimi che il dispositivo (smartphone o tablet) deve possedere per consentire la configurazione dell'App.

- a) Sistema operativo Android
 - Versione minima Android: 4.4 Kitkat
 - Fotocamera con autofocus
 - Gps
- b) Sistema operativo iOS (Apple)
 - Versione minima 11.1.

Il servizio consente a ciascuna farmacia di configurare fino a 5 distributori automatici che dovranno essere preventivamente censiti presso l'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che il censimento è certificato dal rilascio del QR Code che è essenziale per l'attivazione del servizio.

Il costo del servizio per l'anno 2020 è di euro 40,00 + Iva all'anno per farmacia e, pertanto, se lo stesso soggetto giuridico possiede più farmacie, dovrà sottoscrivere un canone per ciascuna farmacia e dovrà utilizzare un dispositivo (smartphone o tablet) diverso per ogni farmacia.

Per avvalersi del servizio di Promofarma, sia per coloro che già usufruiscono del servizio sia per i nuovi clienti, è necessario fare tre cose:

Sul sito www.federfarma.it

1. Sottoscrivere il contratto accedendo alla parte riservata e cliccando sul banner Cvm della home page dell'area riservata oppure sul bottone “VendingMachine” che si trova nel box “DigitalCareFarma” (nella parte destra dello schermo);

2. Provvedere al pagamento on line a mezzo carta di credito (sul sito di Federfarma è disponibile il “Manuale per la sottoscrizione del contratto”).

Sul dispositivo (smartphone o tablet)

3. Scaricare dal Play Store (per dispositivo Android) e dall'App Store (per dispositivo iOS) l'app **Cvm Promofarma** e provvedere alla

configurazione seguendo le istruzioni contenute nella “Guida all'utilizzo dell'APP CVM” (vedi www.federfarma.it).

Per coloro che usufruivano in precedenza di un'altra app per l'invio dei corrispettivi e che per l'anno 2020 intendono attivare l'app Cvm Promofarma continuando a utilizzare il dispositivo sul quale è stata installata la precedente app, dovranno seguire le istruzioni indicate nella “Breve Guida per dissociare il dispositivo” (cfr. www.federfarma.it). Analoga procedura dovrà essere seguita per continuare a utilizzare il medesimo dispositivo in tutti i casi di cambio di partita Iva.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella “Guida all'utilizzo dell'APP CVM”.

Si ricorda che il servizio 2019 cesserà il 15 febbraio 2020 e per inviare i corrispettivi successivamente a tale data, sarà necessario preventivamente rinnovare il contratto.

Gli uffici di Promofarma restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
(PROMO -1151/28 - 22.1.20)

Cosmetici esfolianti o detergenti Chiarimenti sul divieto dell'1.1.2020

Precedenti: circolari Federfarma prot. n. 20747/538 del 30 dicembre 2019 e prot. n. 20214/509 del 29 dicembre 2017.

Federfarma, a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, torna sull'argomento dei **cosmetici esfolianti o detergenti contenenti microplastiche** per fornire delucidazioni. Fermo restando quanto già comunicato con la Circolare 538/2019, citata tra i precedenti, Federfarma ha ritenuto necessario svolgere un approfondimento sul modo in cui la limitazione è in vigore, in quanto il testo dell'art. 1, comma 546, della Legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) indica il divieto di “mettere in commercio” i prodotti in oggetto a partire dal 1° gennaio 2020: il termine utilizzato nella norma (e cioè il divieto di “mettere in commercio”) non coincide con le due definizioni previste dal Regolamento 1223/2009 di “messa a disposizione sul mercato” e di “immissione sul mercato”,

Anche a seguito dell'interlocuzione con Cosmetica Italia, l'organizzazione che rappresenta le aziende cosmetiche italiane, è ragionevole ritenere che l'interpretazione coerente alla lettera della norma e alla volontà del legislatore sia da ricondurre alla “prima” messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario, il che, in altre parole, significa che dal 1° gennaio 2020 non è più possibile immettere sul mercato cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche. In tale ipotesi sembrerebbe non sussistere un divieto di “esaurimento” dei prodotti già immessi nel mercato prima di tale data, quando cioè non vigeva il divieto medesimo.

Si ipotizza, infatti, che il divieto di smaltimento scorte avrebbe dovuto essere previsto esplicitamente dal legislatore, che avrebbe dovuto indicare termini e modalità per

l'eventuale azione di ritiro e/o richiamo di tali prodotti.

Per quanto precede, è **opinione di Federfarma che il divieto di cui trattasi non sussista per i prodotti già presenti sui punti vendita al 1° gennaio 2020. Per questi ultimi, infatti, non è stata evidenziata la necessità di un ritiro dal mercato, sicché potranno essere smaltiti fino a esaurimento delle scorte.**

Tale interpretazione sembrerebbe ulteriormente avvalorata dalla lettura del comma dedicato alle sanzioni previste per le violazioni alle nuove disposizioni, che prevede, in caso di recidiva, la sospensione delle attività produttive, confermando quindi che il soggetto coinvolto dalla proibizione alla messa in commercio risulta appunto la Persona responsabile che, come si ricorderà, in base all'art. 4, comma 3, del Reg. 1223/2009 sui cosmetici, coincide con il fabbricante.

Si ricorda, infine, che solo nei rari casi in cui una farmacia sia direttamente produttrice di cosmetici (escludendo quindi, a scanso di equivoci, quelle situazioni in cui la farmacia si avvale di un terzista formalmente qualificato come Persona responsabile ai sensi del Reg. 1223/2009) e abbia in produzione i prodotti in oggetto, non potrà più porre in vendita i medesimi dal 1° gennaio 2020.

Si ritiene utile informare che di tale interpretazione è stata data tempestiva informazione al competente Ministero della Salute per le opportune valutazioni di titolarità. Sarà cura di Federfarma comunicare gli eventuali pronunciamenti ministeriali con la massima sollecitudine.
(UE.AA - 1059/23 - 21.1.20)

24Ore Business School Master con patrocinio di Federfarma

Nell'ambito di una *collaborazione* di carattere più generale, volta a definire percorsi formativi di interesse per i propri associati, instaurata con *24Ore Business School*, **Federfarma ha dato il proprio patrocinio al master in "Marketing Farmaceutico"** (sul sito di Federfarma la *brochure informativa*).

Il corso si articola su 8 weekend **a partire dal 28 febbraio 2020** e affronta, con il supporto di qualificati esperti del settore, tutti gli aspetti del marketing farmaceutico, dall'accesso al mercato dei nuovi prodotti alla comunicazione farmaceutica sul web e alla comunicazione diretta al paziente, all'opinione pubblica, ai decisori. Tematiche, queste, che rivestono particolare interesse per chiunque operi nel settore del farmaco.

Per questo motivo, **gli associati Federfarma possono usufruire di una riduzione del 25% del costo di partecipazione** che, a prezzo pieno, è pari a 3.100 euro + Iva.

Per aderire, è sufficiente **compilare la scheda d'iscrizione, barrando la casella "altre agevolazioni" e indicando "25% Federfarma"**.

La scheda di iscrizione (*cf. www.federfarma.it*), andrà poi

inviata:

• **via mail a**
iscrizioni@24orebs.com,
specificando nell'oggetto "Iscrizione
al Master Marketing Farmaceutico
YA0908"

• oppure **via fax al numero**
02.30223414.
(URIS.PB - 1338/29 - 23.1.20)



**Linea diretta
con Federfarma**

LE ALTRE CIRCOLARI (su www.federfarma.it)

Ordini elettronici per gli enti del Ssn Federfarma fornisce chiarimenti

Federfarma ricorda che è stato differito il termine dell'1.10.2019 previsto dal Dm 7.12.2018 per l'entrata in vigore degli adempimenti connessi all'e-order, in quanto il Ministero dell'Economia ha reso disponibile sul proprio sito il Decreto 27.12.2019, con cui sono stati indicati i nuovi termini: 1.2.2020 per l'applicazione dell'e-order ai beni; 1.1.2021 per i servizi. Inoltre, per dar modo ai vari soggetti coinvolti di organizzarsi, il nuovo decreto ha anche introdotto una ulteriore modifica, in base alla quale gli enti del Ssn e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non potranno dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture non conformi al sistema dell'ordine elettronico dall'1.1.2021 per i beni; dall'1.1.2022 per i servizi. Federfarma fornisce chiarimenti sulla scadenza dell'1.2.2020, che si riferisce agli ordini di beni, effettuati dalle strutture sanitarie ai fornitori.
(UE/UTP - AA/LC - 765/17 - 16.1.20)

Veterinario: cessione di medicinali Precisioni ministeriali

Il Ministero della Salute ha precisato che il veterinario può cedere medicinali solo per l'inizio della terapia e mai per la continuazione della stessa, registrando il farmaco ceduto, fermo restando il divieto di cessione di medicinali a uso umano.
(UL.AC - 1065/25 - 21.1.20)

Progetto "Cuore da Carabiniere" In farmacia screening gratuiti ai carabinieri

È stato stipulato un protocollo d'intesa tra Arma dei Carabinieri, Istituto superiore di sanità, Fofi, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Utifar, Società italiana di cardiologia e Dipartimento di Biomedicina e prevenzione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per promuovere la salute e il benessere dei Carabinieri. Tra gli obiettivi: una campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari denominata "Cuore da Carabiniere" e lo sviluppo di iniziative informative (*vedi anche "Attualità" su questo numero*).
(US.SN - 1546/35 - 28.1.20)



Dal territorio

I titolari al voto a Ravenna e Brindisi

Pubblichiamo i risultati delle elezioni per il rinnovo dei vertici delle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia di Ravenna e di Brindisi, per il mandato 2020-2022.

- **Ravenna:** presidente Pietro Gueltrini; vicepresidente Domenico Dal Re (rurale); segretario Luigi Lenzi; tesoriere Paolo Contarini; consiglieri Alessandra Boschini (rurale), Paolo Brusi, Giovanni Aristide Camanzi (rurale), Benedetta Camerani (rurale), Roberto Graziani, Ugo Rambelli, Domenico Savini (rurale).

- **Brindisi:** presidente Donatella Martucci; vicepresidente Venanzio Capochiani; segretario Italo Albanese; tesoriere Salvatore Leo; consiglieri Paola Napolitano, Leonardo Pistone, Mariagrazia Valentini; sindaci Maria Luisa Pezzuto (presidente del collegio), Laura Nocera, Luigi Leo, Roberto Colazzo (supplente); probiviri Piergiorgio Perrino (presidente del collegio), Ermes De Mauro, Francesco Stripoli, Francesca Palamà (supplente).

Antibioticoresistenza Campagna in farmacia

Federfarma Roma ha lanciato una campagna contro l'antibioticoresistenza. L'iniziativa chiamata #antibiotik.o., si propone di informare i cittadini, tramite le farmacie, sul corretto uso degli antibiotici e sui rischi che la loro assunzione eccessiva o inappropriata può comportare. Un impiego non adeguato e un abuso di questi medicinali può infatti generare quella resistenza agli antibiotici che ne vanifica l'azione e li rende inefficaci.

Si tratta di una problematica di portata globale, che tocca tutto il mondo. Anche recentemente, pochi giorni fa, l'Organizzazione mondiale della sanità, per bocca del suo direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha richiamato una volta di più l'attenzione sulla "minaccia immediata" rappresentata dal fenomeno, invitando autorità sanitarie, industria, operatori ad agire per contrastarlo.

Secondo l'Istituto superiore di sanità, l'Italia è tra i Paesi d'Europa in cui l'antibioticoresistenza e le infezioni batteriche toccano i livelli più alti

Le farmacie di Federfarma Roma fanno la loro parte con la campagna #antibiotik.o., che prevede la distribuzione al pubblico di cento volantini informativi e l'esposizione in farmacia

di una locandina dedicata al tema. È disponibile anche un video che può essere diffuso attraverso i monitor della farmacia.

La campagna implica anche il coinvolgimento diretto del farmacista, che si mette a disposizione dei cittadini per fornire loro consulenza e spiegazioni sul corretto uso degli antibiotici e sulle insidie per la salute causate dalla antibioticoresistenza. Federfarma Roma ha anche esortato i farmacisti a condividere la campagna anche sui social network.

Banco Farmaceutico La Raccolta dura 7 giorni

Grande novità, quest'anno, da parte del Banco Farmaceutico Onlus. L'usuale Giornata di Raccolta del farmaco, giunta nel 2020 alla sua XX edizione, si allarga e si protrae per un'intera settimana, dal 4 al 10 febbraio. In questi sette giorni, chi si recherà in una delle oltre 5.000 farmacie che aderiscono all'iniziativa, potrà donare un farmaco senza ricetta da destinare agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati.

"La decisione di estendere le attività di raccolta a una settimana -precisa il Banco- deriva soprattutto dalla necessità di rispondere in maniera più efficace al fabbisogno espresso dagli enti. Nella scorsa edizione, infatti, nonostante l'ottimo risultato (421.904 confezioni di farmaci raccolte) è stato possibile soddisfare solamente il 40,5% delle loro richieste. La povertà sanitaria resta un problema preoccupante e di elevate dimensioni. In Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che vivono in condizioni di indigenza".

C'è dunque ancora molto da fare e "nei sette giorni della prossima Giornata di raccolta del farmaco sarà possibile dare un importante contributo, aiutando concretamente chi ha bisogno e compiendo un gesto che indica come la gratuità sia la strada da percorrere per realizzare il bene della società".

Anche quest'anno l'Aifa ha dato il suo patrocinio all'iniziativa, che viene fatta in collaborazione con Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Assogenerici, Cdo Opere Sociali, Federsalus e BFRsearch. Oltre al contributo incondizionato di Ibsa e Teva, e alla partnership istituzionale di Intesa San Paolo, il Banco Farmaceutico annovera il sostegno di Eg Stada Group, Doc Generici, Ipsen, Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai, La7, Sky per il sociale e Pubblicità Progresso.



KALANIT



**UTILE PER IL NORMALE
FUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA NERVOSO*
E PER CONTRASTARE GLI STATI
DI TENSIONE LOCALIZZATI****

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Valori medi	1 busta	VNR % ¹	2 buste	VNR % ¹
L-Acetilcarnitina	500 mg	---	1000 mg	---
PEA	600 mg	---	1200 mg	---
Boswellia serrata e.s.**	100 mg	---	200 mg	---
Vitamina B6*	1.4 mg	100%	2.8 mg	200%
Vitamina E	12 mg	100%	24 mg	200%

¹: valori nutritivi di riferimento giornaliero adulti
Per le avvertenze, leggere il Foglio Illustrativo.



0500004738



News dal mondo

BELGIO: APPROVATA LA LEGGE CONTRO LE CARENZE

Il Parlamento belga ha approvato, lo scorso 19 dicembre, una nuova legge che mira a prevenire le carenze di farmaci e a mitigarne gli effetti. La nuova legge richiede alle aziende farmaceutiche di segnalare l'indisponibilità di un farmaco più rapidamente e in modo più dettagliato. La causa della carenza dovrà essere menzionata nella segnalazione, perché il legislatore intende sapere se si tratta di un problema legato alla distribuzione, alla cessazione della commercializzazione o se si tratti di una reale indisponibilità del farmaco.

Sarà inoltre possibile vietare o limitare l'esportazione di farmaci che si trovino in stato di carenza, con l'obbligo per le aziende di conse-

gnare farmaci ai grossisti entro tre giorni. È previsto anche un meccanismo di compensazione che consentirà di recuperare, dall'azienda farmaceutica il cui farmaco non è disponibile, i costi aggiuntivi derivanti dalla sua sostituzione.

“È importante che questo meccanismo assicuri che il paziente non debba sostenere costi aggiuntivi quando un farmaco si esaurisce” ha affermato la deputata Nawal Farih (del partito Cristiano-Democratici e Fiamminghi). I fautori della normativa hanno anche voluto evitare il percorso delle “multe insostenibili”, poiché *“avremmo spaventato le aziende e avremmo aggravato ulteriormente il problema”*, ha affermato la Farih.

Il testo delinea inoltre il quadro giuridico per la facoltà di sostituzione da parte dei farmacisti nel caso in cui un farmaco non sia disponibile. Tale disposizione ha già suscitato opposizione da parte dell'Associazione belga delle unioni sindacali mediche (Absym), che in una dichiarazione del 3 dicembre scorso, fa sapere che

“l’Absym è consapevole della crescente carenza di farmaci, ma si oppone categoricamente alla concessione al farmacista del diritto sistematico di sostituzione per i farmaci mancanti nel suo dispensario”, giustificando tale presa di posizione con la preoccupazione che la sostituzione possa causare confusione nel paziente, che, non riconoscendo il farmaco ricevuto come parte del trattamento regolare, può astenersi dal prenderlo oppure può prendere entrambi i farmaci contemporaneamente.

Consapevoli, però, del problema delle carenze, i medici si dichiarano favorevoli a una sostituzione controllata, che vede il farmacista consultare il medico per informarlo dell'indisponibilità del farmaco e, insieme a questo, scegliere il farmaco che sostituirà quello mancante. Finora, il farmacista che operava una sostituzione, doveva fornire al paziente un documento giustificativo attestante l'assunzione della sua piena responsabilità della sostituzione, documento che doveva poi essere consegnato dal paziente al medico curante.

Le notizie degli ultimi mesi sono state regolarmente caratterizzate da problemi di carenza di alcune specialità farmaceutiche e ciò ha portato a un'accelerazione nell'approvazione della riforma, che, tuttavia, dovrà ora attendere l'emanazione di un apposito decreto reale per la sua concreta attuazione. (EP)

In Francia no al self service per i “pain killer”

Per la prima volta nella sua storia, l'Agenzia francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (Ansm) ha sfruttato la possibilità di agire di sua iniziativa per rimuovere alcune specialità medicinali dall'elenco dei farmaci disponibili in self service in farmacia.

Il 17 dicembre scorso, infatti, l'Ansm ha dichiarato che analgesici e specialità per il mal di gola contenenti Alfa-amilasi non potranno più essere liberamente offerti oltre il banco. Pertanto, dalla seconda metà di gennaio 2020, tutte le specialità contenenti Paracetamolo, Ibuprofene, Aspirina o Alfa-Amilasi non saranno più liberamente disponibili se non dietro al banco della farmacia.

Queste misure si inseriscono in una strategia più ampia volta a *“offrire ai pazienti prodotti*



sanitari, compresi quelli che non richiedono una prescrizione medica, alle condizioni più sicure possibili” spiega Christelle Ratignier-Carbonneil, vicedirettore generale dell’Ansm. “Anche per questo motivo abbiamo deciso di rafforzare la comunicazione attraverso l’etichettatura del Paracetamolo, che deve includere, entro la primavera del 2020, il rischio di sovradosaggio, avvertendo gli operatori sanitari e i pazienti sul rischio dell’uso di determinati Fans durante un’infezione”.

D’ora in avanti le confezioni delle circa 200 specialità contenenti paracetamolo dovranno includere un messaggio che avvisi il paziente dei pericoli del sovradosaggio, in particolare dei rischi di tossicità epatica.

L’obiettivo è ridare a questi prodotti sanitari “il loro posto di farmaci da usare saggiamente e con il consiglio di un professionista della salute”. L’Ansm vuole ristabilire il ruolo dei farmacisti nel diffondere informazioni sui farmaci ai pazienti, poiché non va dimenticato che “i farmaci sono destinati a essere trovati solo in farmacia e in nessun altro luogo”.

I provvedimenti dell’Ansm aprono la strada ad altre uscite dall’accesso libero. “Ovviamente, non abbiamo una lista di cose da fare o obiettivi quantitativi da raggiungere. Cerchiamo solo di fornire il miglior servizio al paziente”, ha affermato

Christelle Ratignier-Carbonneil.

L’obiettivo perseguito è stato ben accolto dai farmacisti. “Supportiamo sempre le autorità sanitarie nelle loro decisioni di rafforzare la sicurezza dei pazienti” ha commentato Philippe Besset, presidente della Federazione dei titolari di farmacia francesi (Fspf). Al momento dell’attuazione del libero accesso, nel giugno 2008, Fspf aveva mostrato riserve nei confronti di tale misura, riserve che si sono concretizzate poi in iniziative discutibili “sia da parte di produttori sia di alcuni colleghi, incompatibili con la peculiarità dei farmaci, quali, per esempio, le promozioni sulle vendite”. Philippe Besset però non vede in questa decisione il desiderio di eliminare tout court il self service.

In generale la Fspf si è dichiarata a favore di tutte le misure che aiutano il farmacista a svolgere in maniera professionale il suo ruolo. Anche l’Unione dei farmacisti titolari (Uspo) è dello stesso avviso, accogliendo con favore le decisioni coraggiose dell’Ansm che porranno fine ad alcuni eccessi come “la piramide del Paracetamolo” di libero accesso nel bel mezzo della farmacia. “L’Uspo ha difeso per anni un percorso di cura in opposizione alla logica del consumo”, ha ricordato il suo presidente Gilles Bonnefond. (EP)

Privacy: farmacia londinese multata per violazione del Gdpr

L’Ico, il garante della privacy del Regno Unito, ha multato una farmacia londinese della catena Doorstep Dispensaree Ltd con una sanzione pari a 275.000 sterline per non avere garantito la sicurezza dei dati sanitari.

Doorstep Dispensaree Ltd, che fornisce medicinali sia ai pazienti sia alle case di cura, ha lasciato circa 500.000 documenti in contenitori non chiusi a chiave sul retro della sua sede in Edgware. I documenti includevano nomi, indirizzi, date di nascita, numeri Nhs, informazioni mediche e prescrizioni appartenenti a un numero sconosciuto di persone. Peraltro, alcuni documenti non erano stati adeguatamente protetti contro gli elementi e pertanto sono stati danneggiati dall’acqua.

La farmacia ha l’obbligo legale di conservazione di determinate prescrizioni mediche, per motivi di carattere sanitario. Normalmente gli obblighi conservativi riguardano prescrizioni di farmaci più delicati o potenzialmente pericolosi. Tali documenti, che contengono dati personali sanitari, devono essere conservati diligentemente e adeguatamente custoditi. Proteggere questi documenti significa proteggere la salute del cittadino. Il trattamento dei dati che non garantisca un’adeguata sicurezza contro perdite accidentali, è una violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr).

Steve Eckersley, direttore delle indagini presso l’Ico (Information Commissioner’s Office), ha dichiarato: “Doorstep Dispensaree ha archiviato i dati di categorie speciali in modo imprudente, e non è riuscita a proteggerli da danni o perdite accidentali. Questo non è all’altezza di ciò che la legge richiede e non è all’altezza di ciò che la gente si aspetta”. (BF)





Gestione del farmaco

DIVIETO DI VENDITA DEL FARMACO PICATO

L'Agenzia italiana del farmaco, con propria e-mail, comunica di avere disposto con la Determina n. aDV-1/2020 - 4368 del 23/01/2020 il **divieto di vendita** ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 219/06, **del farmaco Picato** della ditta Leo Pharma Spa *nelle confezioni di seguito indicate:*

- **Aic 042513010 - Picato*3tubi gel 150mcg/g**
- **Aic 042513022 - Picato*2tubi gel 500mcg/g**

(UE.AA - 1380/30 - 24.1.20)

COMUNICAZIONI DALLE AZIENDE

Sanofi informa della presenza di un errore sulla confezione esterna della specialità medicinale **Suprefact*Iniet 1f 5,5ml1mg/ml - Aic 025540016**. La frase "un flacone contiene buserelin acetato 1,05 mg corrispondente a buserelin 1 mg" è fuorviante, considerato che il contenuto del flacone è pari a 5,5 ml. Tutti i lotti di Suprefact 1 mg/ml soluzione iniettabile (Aic 025540016) prodotti a partire dal 4 ottobre 2016 sono impattati dall'errore. Le informazioni riportate sul foglio illustrativo, su Rcp e sull'etichetta interna sono corrette. Sanofi informa che è stata depositata e approvata da Aifa in data 7 Gennaio 2020 la variazione di modifica del testo in: "21 ml di soluzione iniettabile contiene buserelin acetato 1,05 mg corrispondente a buserelin 1 mg". Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle informazioni mediche di Sanofi scrivendo all'indirizzo mail informazioni.medicoscientifiche@sanofi.com, o contattando il numero verde 800.536389.

* * *

Neopharmed Gentili comunica la cessazione temporanea della commercializzazione della specialità medicinale **Maricrio*14cps 20mg - Aic 037903010**.

* * *

Teofarma comunica che sono regolarmente disponibili i seguenti farmaci:

- **Lentokaliu*40cps 600mg - Aic 024036042**
- **Micotef*Crema Cut 30g 2% - Aic 023491172**

* * *

Roche informa di aver cessato la commercializzazione della specialità **Esbriet** nelle seguenti confezioni:

- **Esbriet 267 mg capsule rigide 252 capsule - Aic 041271026/E**
- **Esbriet 267 mg capsule rigide 63 capsule - Aic 041271014/E**

Le confezioni presenti nel ciclo distributivo potranno essere smaltite sino a esaurimento scorte.

* * *

Teofarma comunica che sono regolarmente disponibili i seguenti farmaci:

- **Cortone Acetato*20cpr 25mg - Aic 004561015**
- **Golamixin*Spray Orofar 10ml - Aic 016703035**

* * *

Piam Farmaceutici comunica di aver cessato la commercializzazione della specialità medicinale **Eugastran** nelle seguenti confezioni:

- **Eugastran*14cps gastr 15mg - Aic 037274014**
- **Eugastran*14cps gastr 30mg - Aic 037274026**

Le confezioni presenti nel canale distributivo sono vendibili fino alla loro naturale scadenza.

* * *

Pensa Pharma Spa comunica la fine della commercializzazione delle seguenti specialità medicinali:

- **Donepezil Pensa*28cpr Riv 5mg - Aic 040812012**
- **Donepezil Pensa*28cpr Riv 10mg - Aic 040812024**
- **Donepezil Pensa*28cpr Orod10mg - Aic 040812063**
- **Irbesartan Pen*28cpr Riv 150mg - Aic 042177028**
- **Irbesartan Pen*28cpr Riv 300mg - Aic 042177079**
- **Telmisartan Id Pe*28cpr40+12,5 - Aic 042698011**
- **Telmisartan Id Pe*28cpr80+12,5 - Aic 042698023**

Le confezioni presenti nel canale distributivo possono essere esitate fino a esaurimento scorte.

* * *

Sanofi informa della cessazione della commercializzazione dei seguenti farmaci a base di Cefodizima:

- **Modivid*im 1fl+1f 4ml 1g/4ml - Aic 027951045**
- **Modivid*iniet 1fl+1f4ml 1g/4ml - Aic 027951033**
- **Timecef*im 1fl+1f 4ml 1g/4ml - Aic 027939038**

Le confezioni ancora presenti nel canale distributivo possono essere esitate fino alla data di scadenza riportata sull'astuccio.

CARENZE DI FARMACI

AIC	Farmaco	Periodo presumibile di carenza	Presunto ripristino forniture
035705122	PRITORPLUS*28CPR 80MG+25MG (Bayer)	Prol. car.	14 febbraio 2020
026664096	CIPROXIN*12CPR RIV 750MG (Bayer)	Prol. car.	29 febbraio 2020
034326076	PRITOR*28CPR 80MG (Bayer)	Prol. car.	13 marzo 2020
035026018	TRACTOCILE*EV 1FL 6,75MG/0,9ML (Ferring)	Dal 17.1.2020	15 febbraio 2020
038947026	BIVIS*28CPR RIV 20MG+5MG (Laboratori Guidotti)	Metà gennaio 2020	Inizio aprile 2020
038947139	BIVIS*28CPR RIV 40MG+5MG (Laboratori Guidotti)	Metà gennaio 2020	Inizio aprile 2020
033006038	TOTALIP*10CPR RIV 20MG (Laboratori Guidotti)	Metà gennaio 2020	2a metà di febbraio 2020
038946012	GIANT*28CPR RIV 20MG+5MG (Malesci Spa Ist. Farmacobiol.)	Gennaio 2020	Aprile 2020
036026019	OLPRESS*28CPR RIV 10MG (Malesci Spa Ist. Farmacobiol.)	Gennaio 2020	Aprile 2020
034003210	MONTEGEN*OS GRAT 28BUST 4MG (Neopharmed Gentili)	Prol. car.	14 febbraio 2020
030705026	EPSOCLAR*INFUS 10F 25000UI 5ML (Pfizer)	-	Fine febbraio 2020
013092022	EPARGRISEOVIT*BB IM EV6FI+6FII (Pfizer)	-	Fine marzo 2020
013092010	EPARGRISEOVIT*AD IM EV6FI+6FII (Pfizer)	-	Fine gennaio 2020
029037049	PROVERA G*12CPR 10MG (Pfizer)	-	Fine febbraio 2020
028740013	NEURONTIN*50CPS 100MG (Pfizer)	-	Fine febbraio 2020
025980145	XANAX*30CPR 0,5MG RP (Pfizer)	-	Fine febbraio 2020
025980323	XANAX*30CPR 3MG RP (Pfizer)	-	Fine febbraio 2020
034168043	DETRUSITOL*RETARD 14CPS 2MG (Pfizer)	-	Fine febbraio 2020
043854025	BRALTUS*INAL FL 30CPS 10MCG (Teva Italia)	-	24 gennaio 2020
043366018	DUORESP SPIROMAX*120D 160+4,5 (Teva Italia)	-	10 febbraio 2020
043366044	DUORESP SPIROMAX*60D 320+9MCG (Teva Italia)	-	10 febbraio 2020
022760019	CANESTEN*CREMA 30G 1% (Bayer)	-	1° marzo 2020
034326126	PRITOR*28CPR 20MG (Bayer)	Prol. car.	1° maggio 2020
034326025	PRITOR*28CPR 40MG (Bayer)	Prol. car.	1° marzo 2020
027837018	COLLIRIO ALFA ANTISTAM*10ML (Dompé Farmaceutici)	-	Maggio 2020
027837020	COLLIRIO ALFA ANTISTAM*10CONT (Dompé Farmaceutici)	-	Maggio 2020
030705040	EPSOCLAR*INFUS 10FL25000UI 5ML (Pfizer)	-	Fine febbraio 2020
029757059	ARTROTEC*30CPR 75MG+200MCG RM (Pfizer)	-	Fine febbraio 2020
022393058	ADRIBLASTINA*EV 1F 10MG/5ML (Pfizer)	-	Fine febbraio 2020
026844213	GENOTROPIN MINI*7CART0,8MG (Pfizer)	-	Fine marzo 2020
036326027	BUSILVEX*INFUS 8FL 10ML 6MG/ML (Pierre Fabre Pharma)	Dal 30.1.2020	1° ottobre 2020
023207057	LUDIOMIL*30CPR RIV 50MG (Pharmaidea)	-	29 febbraio 2020

Bayer informa che la specialità medicinale **Diane*21cpr Riv 2mg+0,035mg - Aic 023777030**, dopo un periodo di carenza (cfr. *Farma 7 n. 45/2019*), è nuovamente disponibile.

In riferimento alla temporanea carenza della specialità medicinale **Reumaflex*17,5mg 0,35ml 4sir - Aic 039153679** (cfr. *Farma 7 n. 44/2019*), Alfasigma comunica che il farmaco è nuovamente disponibile per la ripresa della regolare distribuzione.

In riferimento alla temporanea carenza della specialità **Diuresix*lv 5f 10mg 2ml - Aic 028262020** (cfr. *Farma 7 n. 44/2019*), F.i.r.m.a. comunica che il farmaco è nuovamente disponibile.

IMMISSIONI IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ GIÀ AUTORIZZATE

SPECIALITÀ	N. AIC	PREZZO	CLASSE
SIN 1*OS GTT 50ML (Alfa Omega)	047167010	17,00	C
DRE 9*OS GTT 50ML (Alfa Omega)	046123016	17,00	C
ZAFRILLA*28CPR 2MG (Gedeon Richter)	046945010	26,00	CN
ZAFRILLA*84CPR 2MG (Gedeon Richter)	046945022	48,00	CN
ZAFRILLA*168CPR 2MG (Gedeon Richter)	046945034	72,00	CN
SALONPAS FLESSIBILE*3EMPIASTRI (Hisamitsu Italia)	042979017	-	C
SALONPAS FLESSIBILE*5EMPIASTRI (Hisamitsu Italia)	042979029	-	C
ALPRAZOLAM KRKA*20CPR 0,25MG (Krka Farmaceutici)	045964018	3,20	C
ALPRAZOLAM KRKA*20CPR 0,5MG (Krka Farmaceutici)	045964044	4,30	C
VALSARTAN HCS*14CPR RIV 40MG (Krka Farmaceutici)	041104023	2,40	A
NAOMI*63CPR RIV 0,1MG+0,02MG (Sandoz)	038308021	30,00	C
FYCOMPA*SOSP 340ML 1FL+2S+1AD (Eisai)	042581241	178,29	A
ESTINETTE*21CPR RIV 75+20MCG (Farmed)	047518016	8,92	CN
DULOXETINA MY*28CPS GASTR 30MG (Mylan Italia)	044267452	8,27	A
ZELDOX*IM 1FL 20MG/ML+1F (Pfizer Established Med.It.)	034935700	28,00	C
CABLIVI*SC EV 1FL 10MG+1SIR1ML (Sanofi)	046989012	6.383,51	H
ADYNOVI*EV 2000UI+FL SOLV 5ML (Shire Italia)	045936147	2.376,58	A
ADYNOVI*EV 250UI+FL SOLV 2ML (Shire Italia)	045936022	297,07	A
ADYNOVI*EV 500UI+FL SOLV 2ML (Shire Italia)	045936061	594,14	A
ADYNOVI*EV 1000UI+FL SOLV 2ML (Shire Italia)	045936109	1.188,29	A
AMLODIPINA ZENTIVA*30CPR 10MG (Zentiva Italia)	041785054	5,73	A



AIFA
comunica

Sul sito dell'Aifa, nella sezione dedicata alla sicurezza dei farmaci, è stata pubblicata una Nota Informativa Importante, datata 13 gennaio 2020 e concordata dall'azienda interessata con le autorità regolatorie, per fornire ai medici un aggiornamento circa la modifica della denominazione del dispositivo utilizzato per la somministrazione del medicinale Zomacton (Somatropina)

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE SU ZOMACTON (SOMATROPINA)

La denominazione del dispositivo senza ago utilizzato per la somministrazione di Zomacton 4 mg è stata modificata, pertanto il dispositivo "Zomajet® 2 Vision" sarà ora denominato "Zomajet® 4". La denominazione del dispositivo senza ago utilizzato per la somministrazione di Zomacton 10 mg è stata modificata, pertanto il dispositivo "Zomajet Vision X®" sarà ora denominato "Zomajet® 10". Zomacton 10 mg non è commercializzato in Italia.

I dispositivi vengono modificati solo nella denominazione, la quale richiama il dosaggio del farmaco per il quale il dispositivo è destinato in modo da ridurre il rischio di confusione. Non sono state apportate altre modifiche ai dispositivi, né nell'aspetto né nel funzionamento, e non sono stati modificati i dosaggi dei medicinali.

Pertanto dispositivo e medicinale devono continuare a essere utilizzati nello stesso modo, come indicato nelle istruzioni per l'uso. Riproduciamo il testo della Nota.

**Zomacton (Somatropina):
modifica della denominazione
del dispositivo utilizzato
per la somministrazione
del medicinale**

Ferring Pharmaceuticals, in accordo con l'Agenzia italiana del farmaco, desidera informare su quanto di seguito riportato.

• La denominazione del dispositivo senza ago utilizzato per la somministrazione di Zomacton 4 mg è stata modificata: pertanto, il

dispositivo "Zomajet® 2 Vision" sarà ora denominato "Zomajet® 4". • La denominazione del dispositivo senza ago utilizzato per la somministrazione di Zomacton 10 mg è stata modificata: pertanto, il dispositivo "Zomajet Vision X®" sarà ora denominato "Zomajet® 10". Zomacton 10 mg non è attualmente commercializzato in Italia.

• I dispositivi vengono modificati solo nella denominazione, la quale richiama il dosaggio del farmaco per il quale il dispositivo è destinato in modo da ridurre il rischio di confusione.

• Non sono state apportate altre modifiche ai dispositivi, né nell'aspetto né nel funzionamento, e non sono stati modificati i dosaggi dei medicinali. Pertanto, dispositivo e medicinale devono con-

tinuare a essere utilizzati nello stesso modo, come indicato nelle istruzioni per l'uso.

Maggiori informazioni

Zomacton è un medicinale a base di Somatropina.

Zomacton 4 mg è indicato per il trattamento prolungato di bambini con deficit della crescita dovuto a una inadeguata secrezione dell'ormone della crescita e per il trattamento prolungato del ritardo della crescita dovuto alla Sindrome di Turner diagnosticata tramite analisi cromosomica.

Zomacton 10 mg è indicato per il trattamento prolungato di bambini con deficit della crescita dovuto a una inadeguata secrezione dell'or-

Aggiornamento
sulla modifica
della denominazione
del dispositivo usato
per somministrare
Zomacton
(Somatropina)

mone della crescita e per il trattamento prolungato del ritardo della crescita dovuto alla Sindrome di Turner diagnosticata tramite analisi cromosomica. Zomacton 10 mg non è attualmente commercializzato in Italia.

Il dispositivo senza ago utilizzato per la somministrazione di Zomacton 4 mg, precedentemente denominato Zomajet® 2 Vision” è stato rinominato “Zomajet 4®”. Il dispositivo senz'ago utilizzato per la somministrazione di Zomacton 10 mg, precedentemente denominato “Zomajet Vision X” è stato rinominato “Zomajet® 10”.

Le modifiche della denominazione sono state adottate per evitare confusione, e in modo che il nome del dispositivo richiami il dosaggio di medicinale con cui esso viene utilizzato (Zomajet 4 per la somministrazione di Zomacton 4 mg e Zomajet 10 per

la somministrazione di Zomacton 10 mg). Nessuna altra modifica è stata apportata né al dispositivo né al medicinale.

Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e il Foglio illustrativo sono in corso di aggiornamento rispetto alla nuova denominazione del dispositivo, così come le istruzioni per l'uso del dispositivo (Ifu). Le istruzioni relative alla somministrazione di Zomacton e all'uso del dispositivo Zomajet rimangono invariate.

Reazioni avverse

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si possono verificare dopo l'autorizzazione di un medicinale è importante in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è

richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta, inclusi errori terapeutici, tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazioni-reazioni-avverse o direttamente on line all'indirizzo www.vi-gifarmaco.it.

**Nota
importante
su Picato**

Su www.aifa.gov.it/ è stata pubblicata una Nota informativa importante su Picato (Ingenolo mebutato), datata 27.1.2020. Ne pubblichiamo qui il riassunto presente sul sito, dove è consultabile il testo completo (v. “Sicurezza dei farmaci”), insieme con una Comunicazione Ema, che ha avviato una valutazione sul farmaco (cfr Circ. Federfarma n. 1380/30 su questo numero).

Picato (Ingenolo mebutato): sospensione dell'Aic a causa del rischio di tumori cutanei maligni.

L'Aic di Picato è sospesa a scopo precauzionale a causa delle crescenti preoccupazioni sul possibile rischio di tumori cutanei maligni, mentre l'Ema continua la sua valutazione. I risultati finali di uno studio per il confronto di Picato con un altro farmaco per la cheratosi attinica (Imiquimod) hanno mostrato una maggiore incidenza di tumori cutanei nell'area di pelle trattata con Picato.

Gli operatori sanitari non devono più prescrivere Picato e devono considerare opzioni di trattamento appropriate. Gli operatori sanitari devono consigliare ai pazienti di prestare attenzione all'eventuale presenza di lesioni cutanee e di rivolgersi tempestivamente a un medico nel caso in cui ciò si verifichi.

Con Determinazione aDV-1/2020-4368 del 23 gennaio 2020 è vietata la vendita del medicinale Picato in tutte le confezioni autorizzate.

COMUNICAZIONE EMA SU FARMACI A BASE DI METFORMINA

Sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco è stata pubblicata una comunicazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), datata 6 dicembre 2019, su farmaci a base di Metformina. Ne pubblichiamo qui sotto la sintesi presentata dall'Aifa. Il testo completo del documento dell'Ema è reperibile sul sito www.aifa.gov.it/ nella sezione “Sicurezza dei farmaci”.

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) informa che livelli molto bassi di un'impurezza, N-nitrosodimetilammina (Ndma), sono stati riscontrati al di fuori dell'Unione europea in un ristretto numero di medicinali a base di Metformina. I livelli riscontrati sono molto bassi, e sembrano essere entro i limiti a cui le persone possono essere normalmente esposte da altre fonti, inclusi alcuni alimenti e l'acqua.

Le autorità europee stanno avviando una collaborazione con le aziende per testare i medicinali in commercio nella Ue. In questa fase è fondamentale quindi che i pazienti proseguano la loro terapia

per tenere sotto controllo il diabete e che siano consapevoli che interrompere il trattamento potrebbe esporli a complicanze e a gravi e duraturi problemi di salute.

Il rischio derivante da un non adeguato trattamento del diabete supera di gran lunga qualsiasi possibile effetto dovuto ai bassi livelli di Ndma osservati nei test. Pertanto, l'Ema raccomanda agli operatori sanitari di:

- continuare a prescrivere Metformina normalmente e attendere ulteriori informazioni dalle autorità europee
- raccomandare ai pazienti di non interrompere il trattamento antidiabetico
- ricordare ai pazienti l'importanza di tenere il diabete sotto controllo.

La Metformina è ampiamente utilizzata da sola o in combinazione con altri medicinali nel trattamento del diabete di tipo 2. È generalmente la prima linea di trattamento e agisce riducendo la produzione di glucosio nell'organismo e riducendone l'assorbimento dall'intestino.



Farma Post

«Farma 7» è l'organo ufficiale di stampa della **Federfarma** (www.federfarma.it via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 Roma tel. 06/703801).

Direttore editoriale: **Vittorio Contarina**
Direttore: **Marco Bacchini**

Vicedirettore: **Alberto D'Ercole**
Comitato editoriale: **Achille Gallina Toschi, Andrea Garrone, Michele Pellegrini Calace, Gianni Petrosillo, Renato Usai**

Redazione Romana: **Silvia Nardelli, Paolo Betto, Silvia Martello, Carmelina Anastasio** (tel. 06/70380222)

fax: 06/70476584 - e-mail: farma7roma@federfarma.it. Collaborano, inoltre,

Andrea Agnello, Paola Bottari, Aurelio Calcaterra, Ettore Colotta, Luigi Coltellacci, Bruno Foresti, Mauro Lanzilotto, Daniela Rotella, Raffaella Russo.

«Farma 7» è una pubblicazione di **Editoriale Giornalidea Srl**.

Direttore responsabile: **Lorenzo Verlato**
Impaginazione: **Silvia Fazzini**

Redazione e pubblicità: **Editoriale Giornalidea Srl**, Piazza della Repubblica, 19 20124 Milano - tel. 02/6888775 (r.a.)

fax: 02/6888780 - e-mail: farma7@gjournalidea.it, pubblicita@gjournalidea.it

Stampa: **Arti Grafiche Bianca & Volta Srl** - Via Del Santuario, 2 - 20060 Truccazzano (MI) - tel. 02/9583416

Registrazione Tribunale di Milano N. 358 del 21-6-1986 - Iscritta al Registro degli operatori di comunicazione n. 1223 - Prezzo € 0,82 - Iva compresa. L'iva è assolta dall'Editore a norma del D.L. 2/3/89, n. 69 convertito in Legge n. 154 il 27/4/89 che ha ripristinato l'art. 74, 1° c, lett. c) D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni. © Copyright Editoriale Giornalidea Srl.

Ogni riproduzione, anche parziale, delle pagine del giornale deve essere autorizzata dall'Editore, che si riserva ogni azione legale di risarcimento. «Farma 7» è organo di stampa della Federfarma e, come tale, viene inviato a tutti i farmacisti iscritti alla Federazione. Enti, Industrie, Grossisti che desiderano riceverlo devono versare, nell'ambito del servizio «Press services», € 149,00. L'invio della rivista è subordinato per questi abbonati al ricevimento dell'importo attraverso assegno bancario, o versamento in c/c postale n. 27029206 - intestato a «Editoriale Giornalidea Srl» Piazza della Repubblica, 19 - 20124 Milano». ISSN 2531-6338 (Print) ISSN 2531-6001 (Online)

Federfarma non risponde della regolarità, correttezza, qualità delle pubblicità pubblicate.

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 30.1.2020

Gli annunci devono pervenire alla redazione su carta intestata della farmacia e/o per e-mail e devono essere completati con nome, cognome, indirizzo personale o della farmacia. *L'annuncio verrà pubblicato una sola volta.* Non potendo verificare la veridicità degli annunci, Farma 7 declina ogni responsabilità. Le inserzioni concernenti la ricerca di personale da parte delle farmacie non possono essere pubblicate in forma anonima stante il divieto posto dall'art. 9 del d.lgs. n. 276 del 2003. Le altre inserzioni verranno pubblicate con i dati identificativi della farmacia solo su esplicita richiesta. Gli annunci con i dati personali verranno eliminati dagli archivi di Editoriale Giornalidea Srl dopo un mese dalla data di pubblicazione degli stessi.

Si potranno esercitare i diritti di accesso, di cui agli articoli 7 e seguenti del Codice, rivolgendosi a **Editoriale Giornalidea Srl**
Tel. 02.6888775
e-mail a.scotti@gjournalidea.it

Acquisti

• Molise, provincia di Campobasso: farmacista acquisterebbe farmacia rurale di giro medio o piccolo. Per contatti telefonare al 349.3431154 oppure inviare un'e-mail a gdatermoli@libero.it

• Firenze, Pisa, Pistoia e provincia: ex-titolare acquisterebbe farmacia di giro medio o quote societarie, oppure farmacia di nuova istituzione o da aprire. Per contatti telefonare al 333.2111182.

• Triveneto: acquistasi farmacia rurale/ rurale sussidiata di giro piccolo, in linea con gli attuali parametri di mercato. Esclusi intermediari. Per contatti telefonare al 339.4594255.

• Da Roma a salire: acquistasi farmacia di giro medio-piccolo. Per contatti telefonare al 342.1130863.

Vendite

• Toscana: in zona turistica balneare, vendesi farmacia con alto reddito e importante contributo regionale. Solo se veramente interessati, telefonare al 347.653786 oppure al 393.9136571.

• Toscana, provincia di Arezzo: in borgo turistico del Casentino, vendesi farmacia rurale sussidiata di giro medio. Per contatti telefonare al 335.1447278.

• Roma città: in una via importante di un ottimo quartiere, vendesi farmacia di giro medio con fatturato facilmente incrementabile. Recentemente rinnovata. Si richiede il doppio del fatturato. Esclusi intermediari. Se seriamente interessati, inviare un'e-mail, con recapiti per essere ricontattati, a saverio15557@gmail.com

• Provincia di Palermo: vendesi farmacia rurale sussidiata. Per contatti inviare un'e-mail a farmapalermo@yahoo.it

Lavoro

• La Farmacia Maiocchi di Legnano cerca urgentemente farmacista collaboratore/ collaboratrice per contratto full time a tempo determinato. Si richiede un minimo di esperienza lavorativa. Se interessati, per contatti rivolgersi ai seguenti recapiti: farmacia.maiocchi@libero.it - tel. 0331.597971.

• Napoli e provincia, Vittuone e paesi limitrofi, Milano: farmacista con esperienza di circa dodici anni in farmacia, negli ultimi anni esperienza in parafarmacie e Gdo, offresi per collaborazione. Si valutano offerte di lavoro da tutta Italia. Per contatti telefonare al 329.0626978; e-mail ludovicomeccanico@libero.it

Arredi

• Lodi: causa rinnovo di arredo farmacia, vendesi bancone colore albicocca di forma concava (2,80 m interno e 3,58 m esterno) con ripiano in marmo nero e cassetti lcas (10 anni di vita). Possibilità di visionare il bancone sulla pagina Facebook: farmacia dr. Scaramuzza Antonio. Trasporto a carico dell'acquirente. Per contatti telefonare al 338.8902274.

• Vendesi armadio retrobanco da farmacia, colore azzurro chiaro (colore tipico Ottocento), con vetrinette, cassetti, cassettoni. Inoltre, vendonsi vasi antichi e nuovi da farmacia. Per chi fosse interessato, possibilità di richiedere foto. Per contatti telefonare allo 0365.20117 - e-mail farmaciastorari@libero.it

• Vendesi arredo per farmacia in legno multistrato con cassettiere, usato un anno. Per informazioni e foto, telefonare al 320.3009056.

Si comunica ai SIGNORI FARMACISTI che FRA Production SPA, inventore e creatore della benda tubolare elastica **surgifix**, ha iniziato la commercializzazione di

LIDERGRIP

COLD GARMENTS

Il bendaggio tubolare compressivo impregnato con uno speciale liquido con proprietà antinfiammatorie ed analgesiche **ideale per il trattamento di lesioni articolari di tipo traumatico (lesioni articolari, distorsioni, infiammazioni) e per donare rapido sollievo contro ematomi, dolori muscolari e articolari, contratture e gonfiori.**

Perché **LIDERGRIP COLD GARMENTS** è la migliore soluzione per il trattamento di lesioni articolari di tipo traumatico

- Proprietà antinfiammatorie ed analgesiche uniche.
- Il tessuto elastico di alta qualità garantisce il massimo comfort e totale libertà di movimento, adattandosi alla parte del corpo a cui è applicato. Di basta a scomode pomate che macchiano e ungono, limitando la tua attività sportiva e non quotidiana, o a cerotti di difficile applicazione in prossimità delle articolazioni.
- Ben 4 principi attivi naturali sapientemente mixati per donare rapido sollievo contro ematomi, dolori muscolari e articolari, contratture, rigidità e gonfiori: *Canfora Cristallizzata, Mentolo Cristallizzato, Estratto di Harpagofito e Salicilato di Metile.*
- 100% naturale: senza medicinali o farmaci, senza coloranti o conservanti; solo con prodotti al 100% di origine vegetale.
- La pratica chiusura a zip garantisce il riutilizzo del prodotto per numerose volte.



NOVITÀ IN FARMACIA



DISPONIBILE PER:



Polso



Gomito



Ginocchio



Caviglia

FRA[®]

BeoCare
Innovation in Healthcare

IL PRIMO PORTALE

PER LA FORMAZIONE MANAGERIALE DEL FARMACISTA



FARMA
MANAGER
ACADEMY



PIÙ DI
7.500
FARMACISTI
ISCRITTI
AL PORTALE

OLTRE
3.500 CORSI
EFFETTUATI
IN MENO
DI 2 ANNI

PIÙ DI
40 CORSI
DISPONIBILI
IN COSTANTE
AUMENTO

TI ASPETTIAMO

Normative, contabilità, management, ricerca di personale: il lavoro quotidiano in una farmacia richiede formazione e continuo aggiornamento. Distinguiti come professionista o valorizza il business della tua farmacia: su un'unica piattaforma puoi seguire corsi specialistici e avere accesso alla più ampia rete italiana di professionisti del settore che cercano e offrono lavoro

CONTATTI

farmamanageracademy@giornalidea.it
www.farmamanager.academy
02.6888775

Editoriale Giornalidea S.r.l.
Piazza della Repubblica, 19
20124 Milano